

in particolare *“nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafa, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.”* (comma 202, art. 1, L. 160/2019). Il dettaglio applicativo è fornito per le tre categorie elencate dal *decreto attuativo MiSE 26 maggio 2020*⁹⁷ che elenca settori e specifica le attività operative agevolate.

Novità della riforma è come anticipato il passaggio al criterio volumetrico per le spese agevolabili su cui applicare l’aliquota del credito d’imposta prevista per ogni categoria disciplinata rispettivamente dai commi 200, 201 e 202: il comma 203 ne predispone dunque le aliquote e i massimali annuali di spesa agevolabile. Le attività di ricerca e sviluppo godono di un credito d’imposta *“in misura pari al 12 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 3 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.”* (comma 203, art.1 L. 160/2019). Entrambe le categorie di attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione è riconosciuto un credito d’imposta *“pari al 6 per cento”* e nel limite massimo di 1,5 milioni di euro, ferme le modalità di calcolo vevoli per la prima tipologia di attività. E’ altresì prevista una maggiorazione del credito per taluni progetti di innovazione tecnologica considerati strategici con una chiara connotazione “green” o digitale 4.0: sempre nel comma 203 è disposto che *“Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro (...)”* (comma 203, art.1 L. 160/2019). Per quanto concerne gli oneri documentali e le condizioni di utilizzo sono salve le disposizioni delle leggi precedenti: in continuità con quest’ultime è infatti previsto l’obbligo di apposita certificazione contabile delle spese

⁹⁷ Ministero dello Sviluppo Economico. (2020). Decreto 26 maggio 2020: Disposizioni applicative per il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, ai sensi dell’art. 1, commi 198–207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 21/07/2020. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario/2020/07/21/002T

ammissibili sostenute, rilasciata da revisore legale o collegio sindacale nonché la redazione di una relazione tecnica illustrativa dei progetti svolti (richiesta già presente nel comma 70 art. 1 della L. 145/2018⁹⁸ per la precedente versione del credito). È pacifica la possibilità di utilizzare il credito solo in compensazione nel modello F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo successivo a quello di maturazione, senza concorrere alla formazione del reddito imponibile né base IRAP. La decorrenza in esame è fissata dal legislatore *in prima battuta* esclusivamente al periodo d'imposta successivo al 31/12/2019, quindi per il solo anno 2020 per i soggetti solari in assenza di una previsione pluriennale: come vedremo, vi sono state poi proroghe nelle leggi successive. In ogni caso, dal 2020 risultano abrogate le precedenti disposizioni sul credito R&S incrementale (art. 3 D.L. 145/2013 e successive modifiche fino alla L. 145/2018), sostituite integralmente dalla nuova disciplina.

2.2.2 *Proroghe e potenziamenti successivi del credito R&S (2021-2025)*

Suddette proroghe sono implementate già con la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di Bilancio 2021)⁹⁹ che prevedono l'estensione agli esercizi 2021 e 2022 per la fruizione del “nuovo” credito, rivedendo e potenziandone anche le aliquote e i massimali. Il comma 1064 articolo 1 dispone che per il biennio in proroga l'aliquota relativa alle attività di ricerca e sviluppo, ovvero la prima delle tre categorie precedentemente illustrate, sia del 20% (in luogo del 12% ex L. 160/2019) con un massimale elevato a 4 milioni di euro per il beneficiario (anziché 3 milioni di euro). In egual misura il credito per l'innovazione tecnologica ordinaria e quello per design e estetica passano dalla precedente aliquota del 6% al 10% con limite massimo di 2 milioni di euro annui; è inoltre incrementata la misura per i progetti di innovazione 4.0/green, la cui aliquota è fissata al 15% (rispetto al 10% precedente), mantenendo però il limite massimo di 2 milioni di euro.

La *legge n. 234 del 30 dicembre 2021* (Legge di Bilancio 2022)¹⁰⁰ ritocca ulteriormente l'orizzonte temporale del credito, estendendo l'efficacia alle annualità 2023, 2024 e 2025

⁹⁸ "Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, è redatta e conservata una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte." (comma 70, art. 1 L. 145/2018)

⁹⁹ Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021–2023. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30/12/2020, Suppl. Ordinario n. 46. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/s>

¹⁰⁰ Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022–2024. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31/12/2021, Suppl. Ordinario n. 49. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234>

(e oltre, fino al 2031 per le sole attività di ricerca e sviluppo). Dopo gli incrementi operati dalla Legge di Bilancio 2021 si evidenzia ora un *décalage* delle aliquote nel medio termine, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della nuova legge: per il periodo 2023-2031 il credito per le attività di R&S prosegue la sua efficacia con aliquota ridotta al 10%, dimezzata rispetto al 20% dell'anno prima, con massimale di 5 milioni di euro (*comma 203-bis*, come modificato dall'*art. 1, comma 45, lett. c) della L. 234/2021*). Per le attività di innovazione tecnologica (*comma 203-ter*) e design (*comma 203-quater*) l'aliquota è anch'essa dimezzata al 5%, mantenendo però il massimale di 2 milioni di euro (come modificato dall'*art. 1, comma 45, lett. c) della L. 234/2021*), ferma però la scadenza a fine esercizio 2025 salvo proroghe; il credito di innovazione finalizzata alla transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 subisce una decurtazione più sensibile, con un' aliquota prevista per il solo 2023 del 10% (*comma 203-quinquies*), ulteriormente dimezzata per il biennio 2024-2025 al 5% (*comma 203-sexies*).

Da ultimo, con la Legge di Bilancio 2023 (*L. 29 dicembre 2022, n. 197*)¹⁰¹ il legislatore conferma le scadenze e le riduzioni già indicate l'anno prima per il biennio 2024-2025, senza ulteriori proroghe delle aliquote. Pertanto, allo stato dell'arte (2025), il quadro normativo del credito d'imposta per investimenti in R&S, innovazione tecnologica e design è la risultante di tutte le modifiche e proroghe avvenute nel solco della disciplina introdotta dalla L. 160/2019, mantenendo l'impianto generale delle attività ammesse, i criteri di calcolo le categorie di spesa e le condizioni di utilizzo del credito.

2.3 Ambito applicativo, spese ammissibili e modalità di fruizione.

2.3.1 Soggetti Beneficiari

Dal paragrafo sull'evoluzione della normativa si apprende come non vi siano state ulteriori modifiche al Credito d'imposta successive alla Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) e la disciplina vigente, definisce i soggetti beneficiari, le spese ammissibili, le caratteristiche fiscali del credito e i relativi adempimenti documentali.

¹⁰¹ Legge 29 dicembre 2022, n. 197. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023–2025. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 29/12/2022, Suppl. Ordinario n. 43. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>

L'accesso al credito d'imposta è possibile per *“tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa”* (art. 1, comma 199, L. 160/2019). Le imprese qui intese devono assumere il ruolo di “soggetto investitore” ovvero quei soggetti *“che nella veste di imprese effettuano investimenti, cioè, investono risorse in attività di ricerca e sviluppo – sia svolgendole direttamente sia commissionandola a terzi – ne sostengono i relativi costi, assumendone il rischio e avvalendosi degli eventuali risultati”* (art. 3 del D.L. n. 145/2013). La giurisprudenza tributaria e la prassi ministeriale hanno nel tempo ribadito come la titolarità delle spese agevolabili sia l'elemento decisivo per l'accesso all'agevolazione, come si osserverà nei prossimi paragrafi.

Una questione particolarmente rilevante riguarda la possibilità per le imprese aggregate in forma di reti di impresa o consorzi di fruire del credito d'imposta, poiché presentano una struttura che non è nuova a problematiche di applicazione della normativa.

Si tratta di reti d'impresa, disciplinate nel nostro ordinamento dai *commi 4-ter e 4-quater, art. 4 del D.L. n. 5/2009*¹⁰² quando *“più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato”* sulla base di un *“programma comune di rete”* dove è assunto l'impegno da parte di ciascun imprenditore a collaborare nell'ambito attinente alla propria attività d'impresa, scambiandosi mutevolmente informazioni o prestazioni di natura professionale, commerciale o industriale: possono assumere la forma di rete-soggetto o rete-contratto.¹⁰³ Nello specifico, le imprese cd. “retiste” applicano in autonomia il meccanismo di calcolo del credito d'imposta e la verifica della sussistenza dei limiti e

¹⁰² Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi – Art. 3, comma 4-ter. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 33 del 10/02/2009. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-02-10;5~art3-com4ter>

¹⁰³ “La rete-soggetto è un ente dotato di un fondo patrimoniale e di un organo comune che, previa iscrizione nel Registro delle imprese, acquista un'autonoma soggettività giuridica (e tributaria) tale per cui gli atti posti in essere in attuazione del “programma comune” – individuato dalle imprese retiste – si ripercuotono direttamente in capo alla rete-soggetto.

Nel caso delle reti-contratto l'esecuzione del programma produce effetti fiscali direttamente in capo alle singole imprese retiste, i costi e i proventi derivanti dalla partecipazione alla rete di imprese assumono, cioè, rilevanza discalce presso le imprese retiste. In questo caso le imprese retiste assumono il ruolo di soggetto investitore, dunque, sono i soggetti beneficiari del credito d'imposta.” Cirinei, G. (2023). Credito d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design. In D. Avolio (a cura di), *Patent box, credito d'imposta R&S e altre agevolazioni per l'innovazione. Analisi della disciplina, casi e questioni* (p. 176). Giuffrè Francis Lefebvre.

condizioni per l'accesso al beneficio, sia “*in relazione alla quota di costi, di competenza del periodo d'imposta in cui intendono beneficiare dell'agevolazione, alle stesse direttamente imputati laddove gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune di rete siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l'ufficio di organo comune (che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti)*” sia “*in relazione alla quota di costi a queste ribaltati laddove gli investimenti siano stati posti in essere da un'impresa della rete o dall'impresa capofila*” e conseguente cumulo tra le attività di ricerca eleggibili svolte in esecuzione del piano comune e eventuali ulteriori attività svolte in modo diretto (*Agenzia delle Entrate, Circolare n. 13/E, 2017, p. 67-68*).

Per quanto concerne i consorzi la dottrina (Cirinei, G., 2023) ci ricorda come occorra distinguere tra due diverse fattispecie. La prima è quella in cui il consorzio stesso effettua direttamente gli investimenti in attività agevolabili, assumendosi così il relativo rischio economico-finanziario e acquisendo i benefici derivanti dalle attività di ricerca e sviluppo; in tal caso, il soggetto che beneficia direttamente del credito d'imposta è il consorzio stesso, il quale dovrà quindi autonomamente adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa fiscale di riferimento. Viceversa, nel secondo scenario, il consorzio agisce unicamente come intermediario, addebitando analiticamente ai consorziati i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività ammissibili. In questa ipotesi, non assumendo il consorzio il ruolo di investitore né sopportando direttamente il rischio economico-finanziario, saranno i consorziati stessi i beneficiari diretti del credito d'imposta, a condizione ovviamente che sussistano, in capo ad essi, i requisiti applicativi richiesti dalla legge.¹⁰⁴

I soggetti esclusi a norma di legge sono le imprese sottoposte a procedure concorsuali liquidatorie¹⁰⁵ (dove non è prevista la continuità dell'attività aziendale) o che sia in corso un procedimento per la dichiarazione delle stesse, ovvero quelle previste dal *Regio*

¹⁰⁴ Cirinei, G. (2023). Credito d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design. In D. Avolio (a cura di), *Patent box, credito d'imposta R&S e altre agevolazioni per l'innovazione. Analisi della disciplina, casi e questioni* (p. 175). Giuffrè Francis Lefebvre.

¹⁰⁵ Ad esempio liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento.

*Decreto n. 14 del 16 marzo 1942*¹⁰⁶, dal codice del *D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019*¹⁰⁷ o altre leggi speciali. Sono altresì escluse dall'accesso al credito le imprese destinatarie di sanzioni interdittive disciplinate dall'*articolo 9, comma 2 del D. lgs. N. 231/2001*¹⁰⁸ per il “*medesimo arco temporale interessato dall'applicazione della relativa sanzione interdittiva*” come espresso dalla *Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 2021*¹⁰⁹.

2.3.2 Definizione spese ammissibili

Come anticipato in precedenza nei paragrafi sull'evoluzione normativa, il credito d'imposta R&S vigente ad oggi è di tipo “volumetrico”, ovvero calcolato in percentuale sull'intero volume annuale di spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta, anziché in base all'incremento rispetto ad anni precedenti. La base di calcolo del credito è quindi costituita dalle spese imputabili a progetti rientranti nelle attività agevolabili, suddivise in tre macro categorie: Ricerca & Sviluppo, Innovazione tecnologica, Design e ideazione estetica, come definite rispettivamente dai commi 200, 201 e 202 del già citato art. 1 della legge 160/2019. Il legislatore rinvia in particolare ai criteri del Manuale di Frascati e di Oslo Ocse e alle definizioni UE di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”¹¹⁰, per una delimitazione maggiormente rigorosa del perimetro delle operazioni agevolabili nell'ambito della Ricerca & Sviluppo

➤ Attività di Ricerca & Sviluppo (comma 200, lett. a, b, c):

Sono agevolabili le spese di personale, ovvero “*relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato*” direttamente impiegati in progetti ammissibili

¹⁰⁶ Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 81 del 6/04/1942. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267>

¹⁰⁷ Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 14/02/2019. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14>

¹⁰⁸ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica – Art. 9. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 140 del 19/06/2001. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:decreto.legislativo:2001-06-08;231~art9>

¹⁰⁹ Agenzia delle Entrate. (2021, 23 luglio). Circolare n. 9/E: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Risposte a quesiti. <https://www.agenziaentrate.gov.it/>

¹¹⁰ Commissione Europea. (2014). *Comunicazione della Commissione: Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 198, 1–36. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0627%2801%29>

(comma 200, lett. a, L.160/2019). È altresì prevista una maggiorazione al 150% per il personale di età non superiore ai 35 anni, al primo impiego e assunto con contratto a tempo indeterminato, impiegato esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo.

Vi sono poi i contratti esterni “extra muros”, ovvero “*aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario delle attività ammissibili al credito d'imposta*” stipulati con università, enti di ricerca e imprese terze (comma 200, lett. c): è anche prevista una maggiorazione al 150% dell'importo del contratto, salvo che tali enti di ricerca o soggetti partecipanti al contratto non siano parte del gruppo¹¹¹ dell'impresa committente, nel qual caso si applicherebbero le disposizioni relative all'attività di R&S svolte internamente all'impresa.

Per ultimo sono agevolabili “*quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria o operativa e altre spese relative a beni materiali mobili e software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo*”, ammissibili entro il limite massimo del 30% delle spese di personale (comma 200, lett. b).

➤ Attività di innovazione tecnologica (comma 201, lett. a, b, c, d)

Le tipologie di costi agevolabili sono analoghe a quelle per l'attività di ricerca e sviluppo, con le stesse maggiorazioni e limiti previste per le categorie del personale (lett. a), strumentazione e software (lett. b), contatti esterni “extra muros” (lett. c). Sono agevolabili anche le consulenze tecniche e servizi equivalenti “inerenti esclusivamente alla realizzazione dei progetti di innovazione tecnologica”, con un limite massimo del 20% delle spese di personale o dei contratti esterni (comma 201, lett. d).

➤ Design e ideazione estetica (comma 202, lett. a, b, c, d, e)

¹¹¹ Codice Civile – Art. 2359: *Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.* Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 79 del 4/04/1942, Suppl. Ordinario. https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.versione=5&art.idGruppo=300&art.flagTipoArticolo=2&art.codiceRedazionale=042U0262&art.idArticolo=2359&art.idSottoArticolo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.dataPubblicazioneGazzetta=1942-04-04&art.progressivo=0

Sono comprese le attività legate a design e ideazione estetica finalizzate a migliorare significativamente l'aspetto estetico e il design di prodotti industriali: analogamente alle prime due categorie per limiti e contenuto, sono comprese il personale (lett. a), strumentazione e software (lett. b), contratti esterni "extra muros" (lett. c) e consulenze tecniche e servizi equivalenti (lett. d). Sono da considerare alla lettera e anche le spese per materiali, forniture "*e altri prodotti analoghi impiegati esclusivamente nella realizzazione dei progetti di design e ideazione estetica*", con un limite massimo del 30% delle spese di personale o dei contratti esterni (comma 202, lett. e).

2.3.3 Aliquote fiscali del credito e limiti

Le aliquote e i massimali variano a seconda della tipologia di attività agevolata e del periodo di riferimento: il quadro vigente ad oggi nel 2025 è quello relativo alle proroghe effettuate dalla Legge di Bilancio 2022. Per le attività di Ricerca & Sviluppo il credito è riconosciuto nella misura del 10% della base di spesa ammissibile, per le spese sostenute dal 2023 in poi, per un limite massimo annuale di 5 milioni di euro per impresa, come modificato dal comma 203-bis nell'art. 1 L. 160/2019, prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031. Per le attività di Innovazione tecnologica e di Design il credito è fruibile, per i soli esercizi 2024-2025, nella misura del 5% delle relative spese ammissibili per un massimale di 2 milioni di euro annui. È inoltre prevista una aliquota particolare per progetti di innovazione tecnologica aventi obiettivi di transizione ecologica o digitale 4.0: per il 2023 questa era fissata al 10%, riducendosi al 5% nel 2024-2025 (commi 203-quinquies e 203-sexies).

Aliquote e massimali del Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design (2023-2031)				
Tipologia di Attività	Periodo di imposta	Aliquota del Credito	Massimale annuo per impresa	
Ricerca e Sviluppo (R&S)	2023	10%	5 milioni €	
	2031			
Innovazione Tecnologica	2023	10%	2 milioni €	
	2024	5%	2 milioni €	
	2025			
Design e Ideazione Estetica	2023	10%	2 milioni €	
	2024	5%	2 milioni €	
	2025			
Innovazione Green e Digitale 4.0	2023	10%	4 milioni €	
	2024	5%	4 milioni €	
	2025			

Tabella 2

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'*art. 17 del D.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997*¹¹², in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione secondo il *comma 204 art.1 della L. 160/2019*, ed è subordinato al corretto adempimento degli obblighi di certificazione contabile previsti dal successivo *comma 205*. È inoltre fatto divieto di cessione o trasferimento del credito d'imposta, anche infragruppo, nel caso di imprese aderenti al consolidato fiscale, come espressamente previsto dallo stesso *comma 204*. Quanto ai limiti quantitativi, il credito in esame non soggiace alle restrizioni ordinariamente previste per la compensazione dei crediti d'imposta: non si applicano difatti i tetti di cui al *comma*

¹¹² Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni – Art. 17. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 174 del 28/07/1997. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;241~art17>

53, art. 1, della L. 244/2007¹¹³ (limite annuo di compensazione) e all'art. 34 della L. 388/2000¹¹⁴ (limite di utilizzo in F24). Ne consegue allora che il credito può essere portato in compensazione in misura integrale, senza necessità di visto di conformità per importi superiori a euro 5.000, trattandosi di credito da agevolazione certificata. Ai fini fiscali, il credito d'imposta presenta ulteriori vantaggi in termini di neutralità: lo stesso non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) né alla base imponibile IRAP, essendo qualificato come contributo fuori bilancio e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito, in base a quanto disposto dagli *articoli 61 e 109, comma 5 del TUIR*¹¹⁵. La disciplina del credito prevede infine possibilità di cumulo con altre agevolazioni pubbliche riferite agli stessi costi, a condizione che l'ammontare complessivo degli incentivi non superi il costo sostenuto, tenendo conto anche della non imponibilità del credito stesso (*comma 204, ultimo periodo*).

2.3.4 *Procedura di richiesta e Oneri documentali*

La fruizione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica avviene in via automatica, attraverso il meccanismo dell'autoliquidazione da parte del contribuente, senza che sia necessario il previo ottenimento di un'autorizzazione o l'approvazione di una specifica domanda da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ai sensi dell'art. 1, comma 204 (e ripreso dai seguenti) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le imprese beneficiarie del credito sono tenute a trasmettere una comunicazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già Ministero dello Sviluppo Economico), secondo le modalità stabilite da apposito decreto direttoriale, al solo fine di consentire al Dicastero *“di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207”* (*comma 204 e ss.*). Tale adempimento, di natura

¹¹³ Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008). Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 300 del 28/12/2007, Suppl. Ordinario n. 285. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg>

¹¹⁴ Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) – Art. 34. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 29/12/2000, Suppl. Ordinario. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:legge:2000-12-23;388~art34>

¹¹⁵ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – Artt. 61 e 109, comma 5. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/1986, Suppl. Ordinario. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1986-12-22;917>

informativa e statistica, è finalizzato al monitoraggio delle agevolazioni: non costituisce condizione di accesso al beneficio né ne pregiudica la spettanza in caso di omissione, ma può essere fonte di responsabilità amministrativa laddove non assolto correttamente. L'impresa beneficiaria è tenuta a predisporre l'adeguata certificazione contabile delle spese ammissibili, così come disciplinata dal *comma 205* della medesima legge: *“l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. [...] Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”*. Il legislatore prevede inoltre che per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere tale certificazione siano riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a 5.000 euro, ivi compreso il compenso del revisore, nei limiti massimi indicati al *comma 203*. La relazione tecnica, prevista dal *comma 206*, in merito alle attività svolte deve illustrare *“le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione”*: è redatto dal responsabile aziendale delle attività agevolate o del singolo progetto, e controfirmato dal legale rappresentante, ha lo scopo di attestare la natura R&S (o innovativa) delle attività effettuate, evidenziandone la coerenza con le definizioni normative contenute nei *commi 200, 201 e 202*. Nel caso di attività commissionate a terzi, la relazione deve essere predisposta e trasmessa dal soggetto commissionario.

Ai sensi del *comma 207* i documenti sopracitati, certificazione contabile (*comma 205*) e relazione tecnica (*comma 206*), costituiscono la base per le attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate che, in caso di contestazione o indebita fruizione (anche parziale), procede al recupero del beneficio indebitamente utilizzato, con l'applicazione di sanzioni e interessi, salvo ulteriori responsabilità di natura civile, penale o amministrativa. In presenza di valutazioni di carattere tecnico, relative alla qualificazione delle attività svolte o alla congruità delle spese, l'Agenzia può richiedere parere tecnico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai sensi dello stesso *comma 207* il quale afferma: *“Qualora, nell’ambito delle verifiche e dei controlli, si rendano necessarie*

valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative, nonché in ordine alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa, l'Agenzia delle Entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere" (comma 207, art. 1, L. 160/2019).

La posizione assunta dall'Agenzia delle Entrate in tema di controlli sul credito d'imposta per Ricerca e Sviluppo, così come esplicitata nella *Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020*, si contraddistingue per una lettura particolarmente restrittiva della disciplina sanzionatoria. L'Amministrazione ritiene infatti applicabile la sanzione per utilizzo di crediti "inesistenti" ai sensi dell'*art. 13, comma 5, del D.lgs. 471/1997*¹¹⁶ anche nei casi in cui l'indebita fruizione del credito derivi da una mancanza parziale del presupposto costitutivo, qualora tale carenza non sia rilevabile nei controlli automatizzati. La circolare chiarisce espressamente che tale impostazione riguarda anche il credito d'imposta disciplinato dalla Legge 160/2019 (pag. 12 della *Circolare n. 31/E*), prevedendo in questi casi *"la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi"*, con esclusione della possibilità di definizione agevolata prevista dagli *articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. lgs. n. 472 del 1997*.¹¹⁷

Tale ricostruzione è stata criticata da una parte significativa della dottrina, che ne contesta il carattere sproporzionato. Come osservato dal Dott. Avolio (2021), l'indebita applicazione della sanzione per crediti inesistenti finisce per colpire anche i casi di errori tecnico-discrezionali sull'ammissibilità delle attività svolte. Secondo l'autore, questa impostazione è contraria ai principi generali di equità e proporzionalità del sistema sanzionatorio: *"In altre parole, la sanzione prevista per l'indebita compensazione di crediti "inesistenti" dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un*

¹¹⁶ Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione – Art. 13, comma 5. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 5 dell'08/01/1998. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-18;471~art13-com5>

¹¹⁷ In merito, la Circolare rammenta come il contribuente possa beneficiare "della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 (cd. ravvedimento), anche successivamente alla constatazione della violazione, ma comunque prima che sia stato notificato l'atto di recupero". Inoltre per gli Uffici competenti, vi è la possibilità di applicare la predetta sanzione riducendola al 50% del minimo, ai sensi del comma 4 all'articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nelle circostanze *"che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione"*. (p. 12, *Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020*).

“comportamento fraudolento” del contribuente, come nel caso in cui venga “allestito” un apparato contabile ed extracontabile per documentare (sulla carta) attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte; o ancora, laddove il credito d’imposta venga creato “artificiosamente” in sede di compilazione del Mod. F24, sfuggendo così ai controlli dei modelli di dichiarazione dei redditi. Viceversa, nel caso di questioni interpretative, quali ad esempio la lamentata carenza dei requisiti oggettivi previsti ex lege per potere beneficiare dell’agevolazione de qua, non potrebbe certo ricorrere l’ipotesi del credito “inesistente”, ma al più quella del credito “non spettante”¹¹⁸. È indubbio infatti che, laddove il credito d’imposta - compensato tramite Mod. F24- sia stato correttamente inserito nelle dichiarazioni dei redditi presentate, accompagnato dalla relazione illustrativa dei progetti, come pure dalla certificazione del revisore legale dei conti attestante l’effettività dei costi sostenuti, non possa essere addebitato al contribuente alcun “comportamento fraudolento”, avendo lo stesso fornito, in sede di eventuale verifica, tutta la documentazione comprovante le modalità di calcolo del credito d’imposta, al fine di poter beneficiare, a pieno titolo, della disciplina agevolativa prevista dal D.L. n. 145/2013.” (Avolio, 2021, p. 4)¹¹⁹.

Assonime, nella Circolare n. 23 del 14 novembre 2019¹²⁰ ritiene che, all’atto dei controlli, i verificatori, qualora ritengano che le attività in relazione alle quali l’impresa abbia beneficiato del credito d’imposta per “ricerca e sviluppo” non rientrino nel novero di quelle considerate agevolate, applicano tout court la sanzione prevista in caso di utilizzo di crediti inesistenti (ossia dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi ex art. 13, comma 5 del D.lgs. n. 471/1997) senza ulteriormente indagare circa la possibilità di applicare la sanzione prevista in caso di utilizzo di crediti non spettanti, pari al 30% del credito utilizzato in compensazione. Tale prassi, secondo l’Associazione, non tiene conto delle specificità dei singoli casi e delle eventuali buone fedi dei contribuenti. Ciò

¹¹⁸ Nello stesso senso la circolare Assonime n. 23/2019, cit. Più in generale, osserva l’Associazione, nell’ottica di applicare la sanzione per credito “inesistente” ai casi di “condotta fraudolenta”, si potrebbe pure prevedere un intervento normativo ad hoc, per disporre la disapplicazione delle sanzioni, alla stessa stregua di quanto previsto per gli “oneri documentali” in materia di transfer pricing o di Patent Box “autoliquidato”. Nota a piè pagina dello stesso documento, n. 17, p.4, Avolio (2021)

¹¹⁹ Avolio, D. (2021). L’Agenzia delle Entrate detta le regole per i controlli in materia di credito d’imposta R&S. *il fisco*, 5, 429–440. Wolters Kluwer Italia file:///C:/Users/gioda/Downloads/l-agenzia-delle-entrate-detta-le-regole-per-i-cont.pdf

¹²⁰ Assonime. (2019, 29 ottobre). Circolare n. 23/2019: Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: il quadro normativo e la prassi dell’Agenzia delle Entrate dopo quattro anni di applicazione. <https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/pagine/circolare-23-2019.aspx>

risulterebbe lesivo anche sotto il profilo penale: mentre per i crediti “non spettanti” il reato di indebita compensazione (*art. 10-quater D.lgs. 74/2000*¹²¹) è punito con la reclusione da sei mesi a due anni (con possibile non punibilità in caso di pagamento), per i crediti “inesistenti” la pena sale da un anno e sei mesi a sei anni e il pagamento non comporta estinzione del reato.¹²²

Nel 2024, in risposta anche alle criticità interpretative emerse, il *D.lgs. n. 87 del 14 giugno*¹²³ ha ridefinito le nozioni di “credito inesistente” e “credito non spettante”. In particolare, il credito si considera “inesistente” quando mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, e tale mancanza non è riscontrabile mediante controlli automatizzati o formali sugli elementi dichiarati dal contribuente o in possesso dell'anagrafe tributaria. Al contrario, il credito è “non spettante” se, pur esistente, è utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti. A questa distinzione si aggiunge l'aggravante di credito inesistente e fraudolento: credito per il quale i requisiti oggettivi e soggettivi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o raggiri. Per i crediti “non spettanti”, la sanzione amministrativa è pari al 25% del credito utilizzato indebitamente, mentre per i crediti “inesistenti” la sanzione è fissata al 70% del credito utilizzato. In ambito penale, l'utilizzo di crediti “inesistenti” può configurare il reato di indebita compensazione, punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, senza possibilità di estinzione del reato mediante il pagamento del debito tributario.

¹²¹ Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto – Art. 10-quater. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 76 del 31/03/2000. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:decreto.legislativo:2000-03-10;74~art10-quater>

¹²² 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito. Indebita compensazione (*art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000*) (articolo introdotto dal *D.Lgs. n. 75/2020* e modificato dal *D.Lgs. n. 87/2024*)

¹²³ Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87: Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, (150). Recuperato da <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/06/28/24G00103/sg>

In risposta alle criticità emerse, il *D.L. n. 25/2025*¹²⁴ ha riaperto i termini per la procedura di riversamento spontaneo dei crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, consentendo ai contribuenti di regolarizzare le somme indebitamente compensate fino al 3 giugno 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi. Tale procedura è riservata ai casi in cui l'indebita fruizione del credito non sia riconducibile a condotte fraudolente o a documentazione carente.

2.4 Giurisprudenza e Prassi applicativa del Credito

2.4.1 Le Sezioni Unite sulla distinzione tra crediti “non spettanti” e “inesistenti”

La questione interpretativa circa la differenza giuridica tra crediti “non spettanti” (ossia indebiti, ma effettivamente esistenti nella loro consistenza contabile) e quelli “inesistenti” (meri importi fittizi, privi di presupposto, spesso frutto di condotta fraudolenta) affrontata in calce nel paragrafo precedente ha rappresentato un dibattito di assoluta centralità per la giurisprudenza. L'interpretazione oscillante delle Corti negli anni ha generato una legittima incertezza in quanto alcune pronunce della Cassazione¹²⁵ come l'ord. n. 19237/2017 e ribadita ancora in sentenze successive hanno affermato che *l'art. 27, comma 16, del D.L. n. 185 del 2008*¹²⁶ (*conv., con modif., dalla L. n. 2 del 2009, poi abrogato*¹²⁷), nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti

¹²⁴ *Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25: Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, (61). Recuperato da <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/14/25G00033/sg>

¹²⁵ Si ricordano inoltre:

Corte di Cassazione. (2017, 21 aprile). Sentenza n. 10112/2017. Sezione V. <https://www.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-10112-del-21-04-2017>

Corte di Cassazione. (2020, 30 ottobre). Ordinanza n. 24093/2020. Sezione VI. <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-24093-del-30-10-2020>

Corte di Cassazione. (2021, 13 gennaio). Sentenza n. 354/2021. Sezione V. <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-354-del-13-01-2021>

Corte di Cassazione. (2021, 5 novembre). Sentenza n. 31859/2021. Sezione tributaria.

Corte di Cassazione. (2022, 29 agosto). Ordinanza n. 25436/2022. Sezione VI. <https://www.normattiva.it>

Corte di Cassazione. (2022, 25 ottobre). Sentenza n. 31419/2022. Sezione tributaria.

Sul tema si fa riferimento a Panzera, G., & Saini, A. (2022). “Inesistenza” e “non spettanza” dei crediti: la Cassazione rimedia alla scelta semantica del legislatore. *Corriere Tributario*, 3, 247–257

¹²⁶ *Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (art. 27, c. 16)*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 280. Recuperato da <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/11/29/08G0213/sg>

¹²⁷ Dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, si veda l'art. 41 dello stesso decreto.

indebitamente compensati, non intende considerare la “inesistenza” del credito come una categoria distinta dalla “non spettanza” dello stesso¹²⁸ (Villani, Morciano, 2021).

Le Sezioni Unite della Cassazione, intervenute per dirimere il contrasto, hanno finalmente affermato un principio di diritto chiaro sulla distinzione in esame con le sentenze 11 dicembre 2023, n. 34419¹²⁹ e 34452¹³⁰, sono delineati i criteri identificativi del credito “inesistente” e ne limitano l’ambito applicativo. Il prolungamento del termine di accertamento ad otto anni (ex art. 27, c.16, D.L. 185/2008) è legittimo solo nelle ipotesi in cui il credito utilizzato in compensazione possa definirsi “inesistente”, ossia quando ricorrono congiuntamente due requisiti sulla natura del credito stesso: che in primo luogo manchi in tutto o in parte il presupposto costitutivo previsto dalla norma (ad esempio attività svolte non qualificabili come R&S ai sensi di legge), ovvero esso sia frutto di una artificiosa rappresentazione contabile (o ancora risulti già estinto al momento dell’utilizzo) e che in secondo luogo tale inesistenza non sia riscontrabile tramite i normali controlli automatizzati o formali sulle dichiarazioni (ex artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973¹³¹, e 54-bis, D.P.R. 633/1972¹³²). Dunque solo i crediti fittizi occultati ai controlli ordinari, quindi insidiosi e sintomatici di possibili frodi, giustificano un’azione di recupero prolungata a otto anni mentre nelle altre casistiche (ovvero l’acclarata presenza dello stesso in dichiarazione e la sua rilevabilità dai controlli fiscali di routine) seppur indebito rientra nella meno grave categoria del “non spettante”; di conseguenza, l’Ufficio dovrà attivarsi entro il termine ordinario di decadenza previsto per gli avvisi di accertamento comuni (art. 43, D.P.R. 600/1973) ovvero cinque anni. Analogo principio è

¹²⁸ Sul tema, si veda Villani, M., & Morciano, L. (2021, 13 dicembre). La Suprema Corte chiarisce il confine tra credito d’imposta non spettante e inesistente (Cass. nn. 3443/4/5 del 2021). *Il Quotidiano Giuridico*. Recuperato da ONE FISCALE

¹²⁹ Corte di Cassazione, Sezioni Unite. (2023, 11 dicembre). Sentenza n. 34419/2023. Crediti d’imposta inesistenti: definizione e termini di recupero ex art. 27, comma 16, D.L. 185/2008. Ministero dell’Economia e delle Finanze – Documentazione Tributaria. <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7B7453F03B-0EC1-44CC-8CA3-63D74C76D186%7D>

¹³⁰ Corte di Cassazione, Sezioni Unite. (2023, 11 dicembre). Sentenza n. 34452/2023. Definizione di credito d’imposta inesistente e non spettante – Termini di decadenza e atti di recupero. https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/34452_12_2023_civ_noindex.pdf

¹³¹ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi – Artt. 36-bis e 36-ter. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 268 del 9/10/1973. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1973-09-29;600>

¹³² Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto – Art. 54-bis. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 292 del 11/11/1972. <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:decreto.presidente.repubblica:1972-10-26;633>

stato espresso per le sanzioni amministrative dalle stesse Sezioni Unite, chiarendo che la sanzione aggravata dal 100% al 200% (originariamente prevista dall'art. 27, c.18, D.L. 185/2008, poi trasfusa nell'art. 13, c.5, D.lgs. 471/1997) trova applicazione soltanto laddove ricorra un credito "inesistente" in senso tecnico-giuridico, definito secondo i medesimi criteri sopra esposti, mentre nei casi di utilizzo in compensazione di crediti semplicemente "non spettanti" si applica la sanzione ordinaria (30%: art. 13, c.4, oggi c.1, D.lgs. 471/1997). In particolare, qualora sussista il primo requisito di una carenza del presupposto ma l'inesistenza sia rilevabile in sede di controllo formale, la violazione andrà qualificata come indebita compensazione di credito non spettante, con irrogazione della sanzione del 30% prevista dall'ordinamento. In caso di sussistenza di entrambi i requisiti sopra elencati, si configurerà l'uso di credito inesistente e l'applicazione delle sanzioni aggravate.

2.4.2 Gli orientamenti delle Corti di Giustizia Tributaria

Parallelamente all'evoluzione della questione interpretativa propugnata dalla Cassazione, si è sviluppato un vivace dibattito giurisprudenziale di merito sulle modalità di contestazione del credito R&S da parte dell'Amministrazione, dove tema ricorrente è l'obbligo (o quantomeno la necessità) del parere tecnico del MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico, oggi MIMIT) nell'ambito dei controlli sui crediti R&S. Il decreto attuativo della misura agevolativa (la già citata *L. 160/2019*) prevede infatti che, ove sorgano "*valutazioni di carattere tecnico*" sull'ammissibilità delle attività o sulla pertinenza dei costi, l'Agenzia delle Entrate "*può richiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere*" (*art. 8, comma 2, D.M. 27/05/2015 richiamato dalla Circ. 5/E/2016*¹³³). Sebbene si tratti di facoltà e non obbligo assoluto, la giurisprudenza di merito ha progressivamente interpretato tale facoltà in senso sostanzialmente vincolante: in presenza di profili altamente tecnici sulla qualificazione delle attività di R&S, l'Amministrazione non può procedere "da autodidatta" (CTP Ancona, sentenza n. 392/2/2021 dell'11/8/2021), pena l'illegittimità del recupero. Già nel 2021 alcuni pronunciamenti di prime cure posero le basi di questo indirizzo: ad esempio la CTP di Vicenza che, con la sentenza n. 14/02/2022 dell'11/01/2022, ha asserito che, in

¹³³Agenzia delle Entrate. (2016, 16 marzo). *Circolare n. 5/E: Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo – Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).*

assenza di un parere da parte del MISE, sussiste “*l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta*” (in senso conforme, anche CTP Vicenza, sentenza n. 365/3/2021 del 09/07/2021). Si sottolinea come, in ambiti ad elevato contenuto tecnologico, sia imprescindibile il coinvolgimento dell’organismo tecnico deputato (il MiSE/MIMIT), al fine di evitare errori o arbitrii valutativi. In effetti, gran parte del contenzioso sul credito R&S nasce da contestazioni dell’Agenzia circa la qualificazione delle attività svolte: in molti accertamenti si legge che i progetti non presentano le caratteristiche di novità e originalità richieste dalla normativa, in base a un’interpretazione spesso più restrittiva rispetto a quella letterale originaria. Questo indirizzo ha indotto molte imprese a impugnare gli atti innanzi ai giudici tributari, lamentando una valutazione arbitraria e *ultra vires* da parte degli Uffici finanziari.

Nel biennio 2022-2023, le Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado (o Regionali) hanno in larga misura confermato questo orientamento garantista, spesso riformando decisioni di primo grado sfavorevoli al contribuente. Ad esempio, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Piemonte (sede di Torino), con sentenza n. 195/2023 del 4/07/2023, ha affrontato il caso di un credito R&S relativo agli anni d’imposta 2011-2012, contestato dall’Ufficio per pretesa carenza dei requisiti oggettivi da parte di un’impresa contribuente. In quel giudizio la società contribuente ha dapprima eccepito sia questioni di legittimità costituzionale (poi non accolte dalla Corte) sull’estensione dei termini di accertamento, sia, nel merito, l’assenza di alcun intento fraudolento, chiedendo in subordine l’applicazione quantomeno della sanzione ridotta al 30% in luogo di quella piena prevista per i crediti inesistenti. Ebbene, la CGT piemontese ha riconosciuto che la posizione dell’Ufficio andava riesaminata alla luce dei principi di proporzionalità e buona fede, rilevando l’assenza di elementi fraudolenti o di artificiosità che giustificassero il trattamento sanzionatorio più severo: in assenza di elementi di frode conclamata, il recupero è stato rimodulato, limitandone la portata. Pur confermando la non spettanza del credito per una parte (eccedente la soglia ammissibile), i giudici hanno escluso potersi parlare di credito “inesistente” in senso proprio, con la conseguenza di ricondurre la sanzione al 30% sull’importo indebitamente compensato. Questa decisione che antecede di pochi mesi alle SS.UU. 2023 anticipa di fatto i principi poi sanciti dalla Cassazione, privilegiando un approccio sostanzialistico: sanzione ordinaria e termini brevi per

irregolarità “non fraudolente” (crediti non spettanti), riservando il trattamento aggravato solo ad ipotesi di artificiosità/frode.

Si segnalano poi due filoni principali: da un lato sentenze che hanno valorizzato l’apporto probatorio degli esperti tecnici e la necessità del parere MISE, dall’altro, pronunce in linea con la distinzione non spettante/inesistente fatta propria dalle SS.UU. ex-post. Ad esempio, la CGT di II grado della Lombardia, Sez. IV, nella sent. n. 2168 del 29/07/2024 (Pres. e Rel. Servetti), ha accolto l’appello di una società milanese che si era vista negare il credito R&S in primo grado nonostante disponesse di perizie giurate di qualificati accademici attestanti il carattere innovativo dei progetti. In tale decisione, la Corte lombarda ha evidenziato come l’Ufficio non avesse coinvolto il MiSE né fornito contestazioni tecniche puntuali, limitandosi ad eccepire genericamente l’assenza del requisito di novità. Ciò è stato ritenuto insufficiente: richiamando i principi già emersi in giurisprudenza, i giudici hanno affermato che l’amministrazione finanziaria ha l’onere di motivare puntualmente le proprie contestazioni sul piano tecnico-scientifico, soprattutto quando la società contribuente produce un apparato documentale dettagliato a supporto delle attività svolte (CGT Lombardia, Sez. IV, sent. n. 2168/2024, pp. 5-7). Ne discende che, in mancanza di un’adeguata analisi tecnica (anche per il mancato esercizio della facoltà di chiedere il parere ministeriale), l’atto di recupero risulta viziato e va annullato. La Corte ha quindi riconosciuto la spettanza del credito alla società contribuente, stigmatizzando l’operato dell’Ufficio come basato su “affermazioni generiche” prive di solido riscontro tecnico, annullandone il relativo atto di recupero. (CGT Lombardia, Sez. IV, sent. n. 2168/2024, p. 8)

Un altro esempio proviene dalla Corte di II grado Lombardia, Sez. XI, sent. n. 2660 del 15/10/2024, relativa a un credito R&S per l’anno d’imposta 2017: in primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto impositivo, ma l’Agenzia delle Entrate ha appellato insistendo sull’inesistenza del credito. Ebbene, la pronuncia d’appello, pur riconoscendo che il progetto finanziato non integrava tutti i requisiti richiesti ha respinto l’istanza dell’Ufficio di trattare il credito come inesistente, in virtù dell’assenza di qualsiasi artificio o sottrazione ai controlli. In linea con Cass. SS.UU. 34419/2023, i giudici lombardi hanno qualificato il credito come “non spettante” ai sensi dell’art. 13, comma 5, D.lgs. n. 471/1997 (per difetto parziale di requisiti, ma regolarmente indicato in dichiarazione) e dunque confermato la decadenza dell’azione

accertatrice oltre il termine ordinario. Anche sotto il profilo sanzionatorio, la Corte ha escluso l'applicabilità della sanzione del 100-200%, ritenendo adeguato limitarsi alla sanzione del 30%. Oltre a Piemonte e Lombardia, va registrato un orientamento pressoché uniforme in tutta Italia: giudici tributari “di merito” sempre più dalla parte del contribuente nel contestare le rigidità dell'Amministrazione. La CGT Veneto (sent. dep. 4 luglio 2023) ha esplicitamente ribadito la necessità della consultazione del MiSE prima di disconoscere il credito R&S¹³⁴; la CGT Valle d'Aosta, sent. n. 5/1/2023, ha confermato la sentenza dei giudici di primo grado e ribadisce l'inapplicabilità retroattiva del Manuale di Frascati, e richiama un'altra precedente sentenza di secondo grado (C.T.G. II grado Emilia Romagna n. 307/4/21), nella quale si legge che “*il concetto di ricerca e innovazione non può essere ingessato*” e che la portata innovativa del progetto debba essere riferita alla singola realtà aziendale, nel pieno rispetto della norma sul credito d'imposta per ricerca e sviluppo, vigente *ratione temporis*.

Nello stesso solco, la CGT Marche, con sent. n. 738/1/2023, ha ribadito che, ai fini della contestazione di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo, l'Amministrazione finanziaria non possa limitarsi a citare astrattamente i criteri OCSE o a richiamare la normativa di settore, ma debba fornire prova concreta e specifica della carenza dei requisiti agevolativi. Nel caso sottoposto al suo esame, relativo a una società attiva nella realizzazione di progetti di supporto a strumenti musicali, la Corte ha valorizzato la presenza di “*relazione tecnica; schede presenze personale e collaboratori qualificati e non; lettere di incarico; contratti di ricerca e relative fatture; prospetti per il calcolo dell'ammortamento degli strumenti di laboratorio e relative fatture di acquisto; prospetti di calcolo del credito di imposta per R&S spettante; certificazione del revisore di effettività dei costi sostenuti per il credito di imposta per R&S.*” La società, inoltre, ha depositato “*una apposita relazione tecnica a cura della società W.H. s.p.a., redatta in*

¹³⁴ Testualmente: “*Si eccepisce l'illegittimità ed erroneità della sentenza per avere ritenuto l'eccesso di potere dell'Ufficio che ha invece il potere di disconoscere il credito di imposta in mancanza dei requisiti prescritti con mera facoltà di chiedere al competente Ministero di esprimere un parere tecnico, che è possibile acquisire autonomamente anche da parte dell'impresa. Eccepisce ancora l'omessa valutazione degli elementi a supporto della pretesa impositiva (secondo i criteri contenuti del cd manuale Frascati). Affinché un'attività sia di ricerca e sviluppo deve soddisfare cinque criteri fondamentali: novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e riproducibilità non presenti nella specie. Nel caso di specie l'Ufficio aveva chiesto al curatore fallimentare chiarimenti in merito ai progetti evidenziati dalla società ed in base a quanto comunicato l'Ufficio ha ritenuto che non fosse stata apportata alcuna innovazione al mercato, ma che la società avesse solo migliorato il proprio processo produttivo.*”

data 21.07.2021, nella quale i tre progetti in questione vengono dettagliatamente descritti, anche con illustrazione fotografica, nelle diverse fasi di ideazione, progettazione, sperimentazione e realizzazione del prodotto finale, evidenziando per ciascun progetto le caratteristiche di novità, creatività, incertezza dei risultati, sistematicità e riproducibilità che, secondo la relatrice peritale, integrerebbero i requisiti necessari per l'ammissibilità all'agevolazione R&S anche secondo le linee guida fornite dal 'M.F.'” A fronte di tale apparato probatorio, la Corte ha stigmatizzato come l'Ufficio si fosse limitato a osservare che “l'attività di ricerca svolta dalla contribuente nell'ambito dei progetti in questione non rispettasse i requisiti richiesti per poter accedere alle agevolazioni in materia di ricerca e sviluppo previste dall'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013, non essendo possibile evincere dalla relazione tecnica esibita ‘...né il requisito della novità, né la presenza del rischio di insuccesso tecnico (oltreché di tipo finanziario), non essendo individuabile alcun ostacolo scientifico o tecnologico non superabile sulla base dello stato dell'arte del settore e che avrebbe reso necessario lo svolgimento di lavori di ricerca e sviluppo.” Tale rilievo, secondo i giudici, si traduceva in una valutazione “basata unicamente su mere opinioni personali di ‘operatori tributari’ privi delle competenze tecniche e scientifiche necessarie a valutare i progetti di ricerca” e non accompagnata da una disamina critica delle prove offerte dalla società. La Corte ha quindi precisato che “erra il ricorrente oggi appellante allorquando sostiene l'illegittimità della verifica condotta dall'Ufficio in ordine alla sussistenza dei presupposti per usufruire dell'agevolazione, essendo legittimo da parte dell'agenzia delle Entrate operare un controllo sulle caratteristiche di innovatività dell'investimento realizzato dall'impresa che fa valere il credito di imposta, apprezzabili e verificabili anche senza il necessario apporto di ‘esperti’ o di tecnici del settore.” Tuttavia, il Collegio sottolinea come l'esercizio di questo potere debba essere circostanziato, mediante un accertamento effettivo e non meramente astratto e che, nel caso concreto, l'Ufficio non ha prodotto elementi tecnici idonei a contraddire le analisi peritali e le relazioni dettagliate offerte dalla società¹³⁵. La sentenza ricostruisce anche la disciplina applicabile, richiamando

¹³⁵ Nello specifico, testualmente: “L'Amministrazione, infatti, non ha contestato specificamente i contenuti della relazione tecnica e della documentazione prodotta dalla società, né ha fornito una motivazione puntuale idonea a confutare le risultanze delle perizie e delle certificazioni prodotte.”

“A fronte di tale apparato probatorio, la Corte ritiene che l'Ufficio abbia adottato una posizione di mera negazione non supportata da elementi tecnici oggettivi né da una istruttoria adeguata.”

“l’orientamento più recente della Corte di Cassazione” e la Circolare AE n. 5/E/2016, e distinguendo tra credito d’imposta “inesistente” e “non spettante”. Viene riportato espressamente che “soltanto al credito ‘inesistente’, ossia quello mancante ab origine del presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile con controlli automatizzati, si applica il termine di accertamento esteso a otto anni”, mentre “nei casi, invece, di credito ‘non spettante’ per errata valutazione di merito, resta applicabile il termine ordinario quadriennale ex art. 43 DPR 600/1973.” Sotto questo profilo, la Corte ha stabilito che “l’atto di accertamento per il recupero del credito ‘d’imposta inesistente’ deve considerarsi fuori termine rispetto all’ordinario termine previsto dall’art. 43/600 - ratione temporis vigente- fissato per il 2015 entro il termine del 31.12.2020, data entro la quale l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto notificare un avviso di accertamento piuttosto che un atto di recupero del credito d’imposta volto a contestare nel merito l’attività di R&S svolta dal contribuente qui appellante. Il primo motivo di appello merita accoglimento.” È dunque ribadito ancora una volta come la Pubblica Amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri di controllo e accertamento deve fondare le proprie determinazioni su riscontri tecnici, motivazioni concrete e analisi dettagliate della documentazione offerta, non potendo fare affidamento su contestazioni generiche o richiami meramente teorici ai criteri OCSE o alla disciplina agevolativa. Solo tale rigoroso onere motivazionale e probatorio, richiesto sia dalla normativa vigente sia dalla giurisprudenza più attenta alle garanzie del contribuente, può legittimare l’azione di recupero da parte dell’Amministrazione finanziaria.

2.4.3 Circolari dell’Agenzia delle Entrate (Circolari 31/E del 23/12/2020 e 14/E del 17/05/2022)

La Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020¹³⁶ ridefinisce in modo sostanziale la gestione degli interpelli in materia di crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, a seguito delle modifiche normative introdotte dalla pluricitata legge

“In conclusione, la ricostruzione operata dall’Ufficio appare generica e non sorretta da argomentazioni di natura tecnica o scientifica idonee a smentire quanto dedotto e documentato dalla società contribuente.”
“Tale rilievo, secondo la parte ricorrente, si traduce in una valutazione basata unicamente su mere opinioni personali di ‘operatori tributari’ privi delle competenze tecniche e scientifiche necessarie a valutare i progetti di ricerca e non accompagnata da una disamina critica delle prove offerte dalla società.”

¹³⁶ Agenzia delle Entrate. (2020, 23 dicembre). Circolare n. 31/E – Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l’effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo). Direzione Centrale Normativa.

160/2019. Si chiarisce che le istanze di interpello che vertono esclusivamente sulla qualificazione tecnica delle attività come ricerca e sviluppo, innovazione o design sono escluse dall'ambito dell'interpello qualificatorio. In questi casi, infatti, si tratta di valutazioni che richiedono specifiche competenze tecnico-scientifiche non rientranti nelle attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate, ma piuttosto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già MiSE), come si è visto nel paragrafo precedente di analisi della giurisprudenza. Viene quindi ribadito che, laddove l'istanza abbia ad oggetto esclusivamente la qualificazione tecnica dell'attività, l'ufficio comunicherà l'inammissibilità della richiesta ai sensi dell'*art. 11 dello Statuto del contribuente*. Diversamente, quando la questione sottoposta all'interpello è di natura pluridisciplinare, ovvero coinvolge sia aspetti tecnici sia profili fiscali, la circolare stabilisce che l'istanza è ammissibile limitatamente alla parte fiscale solo se il contribuente allega preventivamente un parere tecnico del MIMIT che attesti la riconducibilità delle attività alle fattispecie agevolabili. In assenza di tale parere, la risposta dell'Agenzia riguarderà unicamente i profili fiscali e, quanto ai fatti tecnici, assumerà come veri gli elementi rappresentati dal contribuente, senza entrare nel merito delle valutazioni tecniche.

La stessa precisa inoltre che ai fini dei controlli successivi e dell'eventuale recupero del credito assume particolare rilievo la distinzione tra credito "inesistente" e credito "non spettante". Il credito si considera "inesistente" quando manca il presupposto oggettivo (ad esempio, le attività non sono affatto riconducibili a quelle ammesse); in tal caso si applica il termine lungo di accertamento di otto anni e la sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente fruito. Qualora, invece, il credito sia "non spettante" (ad esempio, per errore di calcolo su attività comunque ammissibili), si applica il termine ordinario di accertamento e la sanzione dal 30% al 100%. In ogni caso, la normativa consente al contribuente di avvalersi del ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni.

La *Circolare n. 14/E del 17 maggio 2022*¹³⁷ fornisce invece un quadro di sintesi aggiornato delle agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta, illustrando le novità introdotte dalle leggi di Bilancio 2021 e 2022. Con riferimento al credito d'imposta per ricerca e sviluppo, la circolare conferma che la misura è stata prorogata fino al 2031,

¹³⁷ Agenzia delle Entrate. (2022, 17 maggio). *Circolare n. 14/E: Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” – Crediti d'imposta*. Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

ma l'aliquota ordinaria è passata dal 20% per gli anni 2021 e 2022 al 10% a partire dal 2023, con un massimale annuale elevato a 5 milioni di euro¹³⁸. Per quanto concerne i crediti per innovazione tecnologica, innovazione digitale 4.0 e green, nonché per design e ideazione estetica, la proroga è fissata fino al 2025 e l'aliquota ordinaria è generalmente confermata al 10% fino al 2023, con previsione di riduzioni per gli anni successivi e un tetto massimo di 2 milioni di euro annui. La circolare, articolata in forma di FAQ, fornisce diverse precisazioni sulle modalità applicative delle nuove aliquote, sulle regole transitorie per i progetti avviati in vigore delle precedenti disposizioni e sulle condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni, come il credito per gli investimenti nel Mezzogiorno. Particolare attenzione viene dedicata alla decorrenza delle nuove aliquote nei casi di esercizi non coincidenti con l'anno solare e all'obbligo di conservare una documentazione adeguata (relazione tecnica asseverata, certificazione delle spese, comunicazioni obbligatorie al MIMIT) a fini di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

2.4.4 Principali risposte a interpello dell'Agenzia delle Entrate

In merito alla concreta applicazione delle norme agevolative in esame, la prassi recente dell'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su molteplici profili interpretativi attraverso specifiche risposte ad interpello.

Ad esempio, la Risposta n. 360/2020 ha affrontato il tema della cumulabilità tra il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (*art. 1, commi 98-108, legge n. 208/2015*) e il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "Industria 4.0" introdotto dalla legge n. 160/2019, confermando la possibilità di fruire di entrambe le agevolazioni sul medesimo bene nel rispetto del limite rappresentato dal costo sostenuto. In altri termini, il cumulo è ammesso a condizione che la somma dei benefici non ecceda il valore dell'investimento agevolato, in linea con la clausola generale di cui *all'art. 1, comma 192, della legge n. 160/2019*. Sul piano temporale, la Risposta n. 323/2021 ha chiarito che le nuove aliquote potenziate del credito R&S e innovazione tecnologica introdotte dalla legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) si applicano soltanto ai periodi d'imposta iniziati a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale legge, senza alcuna efficacia

¹³⁸ Per ulteriori approfondimenti, si veda il paragrafo 2.2 del presente capitolo relativo all'evoluzione della normativa del credito.

retroattiva sui periodi in corso al 31 dicembre 2020. In assenza di una esplicita previsione normativa di segno contrario, gli investimenti effettuati in un esercizio avviato prima del 1° gennaio 2021 restano pertanto soggetti alle previgenti percentuali di agevolazione. Sempre con riguardo alla decorrenza dell'agevolazione, la Risposta n. 236/2022 (inerente al credito d'imposta R&S di cui all'art. 1, comma 198, legge n. 160/2019) ha stabilito che, in caso di esercizio fiscale "a cavallo" del 2019-2020 di durata inferiore ai dodici mesi, il *"periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019"* va individuato comunque nel primo esercizio iniziato nel 2020, anche se esso ha natura infrannuale. L'eventuale chiusura anticipata dell'esercizio sociale non comporta dunque alcuno slittamento dell'avvio della vigenza dell'agevolazione, dovendosi piuttosto operare un ragguaglio ad anno delle spese ammissibili in caso di periodo di durata non standard. Ulteriori pronunce hanno precisato i requisiti oggettivi delle attività agevolabili. In particolare, con la Risposta n. 188/2021 è stato escluso che talune attività di ricerca e sviluppo descritte da una società operante nel settore alimentare, incentrate sulla realizzazione di nuovi prodotti gastronomici attraverso ordinari processi di miglioramento e aggiornamento dell'offerta, potessero qualificare per il credito R&S disciplinato dall'art. 3 del D.L. 145/2013 (vigente fino al 2019). L'Agenzia ha ritenuto che tali attività, sebbene orientate al rinnovamento dei prodotti, rientrassero nelle ordinarie attività di sviluppo svolte abitualmente dalle imprese del settore e mancassero degli elementi di novità sostanziale e non ripetitività richiesti dalla norma, concludendo che esse non costituiscono attività di R&S rilevante agli effetti del credito d'imposta previgente. Nella medesima risposta si è comunque segnalato che la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 160/2019 ha ampliato l'ambito delle attività agevolabili includendovi, tra l'altro, i progetti di design e ideazione estetica, ambito nel quale, purché sussistano i necessari requisiti di originalità e significatività dell'innovazione (nonché di "non ripetitività"), potrebbero in linea di principio rientrare anche alcune delle attività creative simili a quelle svolte dall'istante. Relativamente, invece, al presupposto soggettivo di spettanza del credito, la Risposta n. 874/2021 ha negato il beneficio per le spese sostenute da un'impresa italiana in attività di R&S svolte per conto di committenti esteri non controllati. Pur in mancanza di un'esclusione espressa nella nuova normativa (già citato art. 1, commi 198-206, legge n. 160/2019), l'Agenzia ha rilevato che, diversamente da quanto previsto per il passato, il legislatore del 2020 ha inteso destinare

il credito alle sole attività di ricerca svolte in proprio e a proprio rischio, escludendo invece quelle svolte da imprese commissionarie per conto di terzi. Ne consegue che nelle ipotesi di ricerca commissionata da imprese estere senza stabile organizzazione in Italia, i relativi costi (addebitati al committente non residente) non danno diritto al credito d'imposta R&S, non ricorrendo in capo all'esecutore né il requisito del rischio finanziario né quello della destinazione dei risultati dell'innovazione nella propria sfera imprenditoriale. Tale interpretazione, coerente con i chiarimenti già forniti in passato (*cf. circ. AdE 5/E/2016 e 13/E/2017*), segna una differenza rispetto al regime previgente (2017-2019) che equiparava il commissionario residente al soggetto investitore ai fini dell'agevolazione, e comporta che l'eventuale credito indebitamente fruito in tali situazioni debba considerarsi non spettante. Infine, sotto il profilo delle condizioni di accesso all'agevolazione, la Risposta n. 719/2021 ha affrontato il caso di una società uscita da una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182-bis R.D. 267/1942* (strumento negoziale volto al risanamento dell'impresa in continuità aziendale). L'Agenzia ha infatti interpretato in senso estensivo le cause ostative elencate dalla legge di bilancio 2020, ritenendo che il legislatore non abbia inteso penalizzare le imprese impegnate in operazioni di risanamento e prosecuzione dell'attività d'impresa. Di conseguenza, è stato chiarito che gli accordi di ristrutturazione (così come il concordato preventivo "con continuità aziendale") non precludono la fruizione dei crediti d'imposta Industria 4.0 (beni strumentali nuovi, R&S/innovazione, formazione 4.0), in quanto procedure finalizzate alla continuazione dell'attività e non alla liquidazione. Tale principio è stato esplicitamente riferito sia al credito per investimenti in beni strumentali (*art. 1, c.186, L. 160/2019*) sia al credito R&S e innovazione (*comma 199*) e risulta in linea con un'interpretazione omogenea di tutte le cause di esclusione previste per gli incentivi del Piano "Transizione 4.0". Resta fermo, in ogni caso, che le posizioni espresse in sede di interpello non pregiudicano i poteri di controllo successivi dell'Amministrazione finanziaria sulla veridicità, concretezza e completezza dei presupposti dichiarati dal contribuente, con la conseguenza che eventuali utilizzi di credito privi di effettivo fondamento fattuale o normativo saranno suscettibili di repressione in sede di accertamento.

2.4.5 Decreti attuativi e direttoriali del MiSE/MIMIT

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 maggio 2020¹³⁹ costituisce il principale riferimento attuativo della disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, introdotta dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'articolo 1 del decreto ne chiarisce espressamente la funzione: *“Il presente decreto reca disposizioni applicative della disciplina del credito d'imposta di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti, in particolare: la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6)”*. Di particolare rilievo è la scelta metodologica del legislatore delegato, che ancora una volta valorizza il rinvio ai criteri internazionali e comunitari: *“la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale [...] è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali delle spese per ricerca e sviluppo elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Frascati 2015)”* (art. 2, comma 1). Per quanto riguarda l'innovazione tecnologica, *“la classificazione delle attività [...] è operata sulla base delle regole indicate nei successivi commi del presente articolo, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni statistiche nazionali sull'innovazione elaborate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE, Manuale di Oslo 2018)”* (art. 3, comma 1). Il decreto offre una tipizzazione testuale delle attività ammissibili. Si considerano attività di ricerca fondamentale *“i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine*

¹³⁹ Ministero dello Sviluppo Economico. (2020, 21 luglio). Decreto 26 maggio 2020 – Disposizioni applicative per nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, (182).

delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa" (art. 2, comma 2, lett. a). Analogamente, la ricerca industriale è definita come *"i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un'attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato"* (lett. b), mentre lo sviluppo sperimentale si identifica nei *"lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti"* (lett. c). Le attività di innovazione tecnologica (art. 3) e di design e ideazione estetica (art. 4) sono disciplinate con eguale dettaglio. Rilevante è anche il criterio oggettivo di ammissibilità, secondo cui *"assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa"* (art. 2, comma 3). Il decreto dedica un intero articolo agli obblighi documentali: *"La documentazione [...] deve essere predisposta in modo da consentire il riscontro puntuale dei costi e delle attività agevolabili e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa"* (art. 6). È altresì prescritto che le imprese debbano predisporre *"fogli presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nelle attività ammissibili, firmati dal legale rappresentante dell'impresa"* (art. 6, comma 2). Analoga attenzione è riservata all'obbligo di certificazione dei costi sostenuti, la cui attestazione da parte di un revisore legale può anch'essa essere agevolata entro limiti specifici di spesa (art. 6, commi 7-8).

Le *Linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 4 luglio 2024*¹⁴⁰ recepiscono e aggiornano questi principi, offrendo un apparato interpretativo ancora più ampio e "dinamico". Si legge nelle premesse che le definizioni fornite sono *"redatte tenendo conto della normativa di fonte comunitaria, dei principi generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati e nel c.d. Manuale di Oslo, della prassi*

¹⁴⁰ Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (2024, 4 luglio). *Decreto direttoriale – Linee guida per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica (ai sensi dell'art. 23, commi 2-5 del D.L. 73/2022)*.

interpretativa consolidata nonché delle modifiche normative sopravvenute". Le linee guida sottolineano che l'applicazione dei criteri deve essere effettuata *"a tutti i settori economici, sia pur con gli adattamenti di nozioni e concetti che i diversi comparti (industriali e commerciali) richiedono in ragione della loro specificità"* (così Ris. A.E. n. 41/2022 e risposta A.E. ad interpello n. 188/2021). Particolarmente significativa è l'enfasi sul rispetto dei cinque requisiti minimi mutuati dal Manuale di Frascati (novità, creatività, incertezza, sistematicità e trasferibilità dei risultati), precisando che *"un'attività può essere classificata come attività di ricerca e sviluppo [...] solo se devono essere soddisfatti congiuntamente cinque criteri fondamentali"*. Sono altresì escluse in modo netto dal perimetro agevolabile le modifiche ordinarie o periodiche ai prodotti o processi, anche ove apportino miglioramenti, ove non presentino carattere innovativo sostanziale: *"non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti"*. Di rilievo è la disciplina della certificazione della qualificazione degli investimenti introdotta dalle linee guida 2024, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D.L. 73/2022¹⁴¹: *"La certificazione [...] è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero delle imprese e del made in Italy, periodicamente elaborate ed aggiornate"*. Infine, va ribadito come la finalità sistematica dei due atti normativi sia di garantire, tramite rinvio costante a manuali e fonti europee, obblighi di documentazione rigorosa, tipizzazione delle attività, e collaborazione tra organi tecnici e finanziari una netta distinzione tra crediti effettivamente spettanti e ipotesi di indebita fruizione o di crediti "inesistenti", conformemente ai più recenti orientamenti della Cassazione e della prassi amministrativa.

¹⁴¹ Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 – Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (art. 23, c. 2). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 143.

Capitolo 3 – Studio di Caso Pratico: Calcolo dell’Imponibile e Applicazione Congiunta del Patent Box e del Credito d’Imposta

3.1 Analisi del profilo aziendale di Sistemi S.p.A.

3.1.1 Storia e struttura del modello Sistemi

La metà degli anni Settanta rappresenta per l’Italia una fase di profonde trasformazioni sia sul piano tecnologico sia su quello normativo. L’introduzione dei microprocessori e la conseguente diffusione dei primi personal computer segnano una svolta nel panorama produttivo e gestionale delle imprese. Parallelamente, le riforme tributarie promosse da Bruno Visentini tra il 1972 e il 1974 – in particolare l’introduzione dell’IVA, dell’IRPEF, dell’IRPEG e dell’ILOR – impongono nuove e stringenti regole per la gestione amministrativa e fiscale delle aziende. È in questo scenario che, il 28 settembre 1976, nasce *Sistemi S.p.A.*, con sede originaria a Cuneo. La compagine sociale iniziale è costituita da cinque soci: quattro dottori commercialisti, fra i quali emerge il nome del Dott. Enrico Eandi, e un esperto tecnico informatico, il Sig. Dutto, unendo così competenze economico-giuridiche e tecnico-informatiche. L’esigenza primaria che accompagna la nascita della società consiste nella progettazione di un piano contabile standard che possa adattarsi a realtà aziendali anche profondamente differenti tra loro. Le nuove disposizioni tributarie rendono questa necessità particolarmente urgente per la platea delle piccole e medie imprese, che si trovano improvvisamente obbligate ad adottare un sistema di contabilità generale e a sottostare a una tassazione fondata sul bilancio. In risposta a tali sfide, *Sistemi* indirizza le proprie risorse verso lo sviluppo di soluzioni gestionali basate sui cosiddetti sistemi “micro”, fra cui Olivetti Audit 6, IBM 5110, 5120 e System/23. L’obiettivo è quello di offrire un software gestionale integrato, capace di supportare le funzioni fondamentali di fatturazione, magazzino, contabilità e paghe. Accanto all’offerta tecnologica, l’azienda ritiene da subito essenziale investire nella formazione degli operatori: la trasmissione delle competenze per l’utilizzo efficace del software diventa parte integrante del prodotto, secondo una logica che potremmo oggi definire “smart”, finalizzata a garantire accessibilità e immediatezza d’uso. Il primo

programma di contabilità, denominato Co.Ge. (Contabilità Generale), viene così sviluppato su piattaforma Olivetti Audit 6.

Nel 1981, in virtù della crescita progressiva registrata nei primi anni di attività, la società trasferisce la propria sede da Cuneo a Torino, stabilendo i nuovi uffici in corso Einaudi 30. In questa fase prende forma anche l'identità visiva dell'azienda: viene infatti adottato il primo logo Sistemi, costituito da una "S" stilizzata inscritta in un quadrato dagli angoli smussati, un richiamo diretto alla geometria essenziale dei primi monitor dei personal computer. Il 1984 segna una tappa fondamentale con la nascita di PROFIS, un software destinato ai commercialisti che diventerà nel tempo uno dei principali fiori all'occhiello dell'azienda. Sistemi ottiene in quegli anni la certificazione IBM, inizialmente limitata al solo Modello 740 e successivamente estesa anche ad altri modelli, con l'obiettivo di integrare le procedure dalla Dichiarazione dei Redditi alla gestione contabile e amministrativa degli studi professionali.

Nel 1988, la società realizza un'innovativa integrazione tra il software PROFIS, rivolto agli studi professionali, e AZ, prodotto dedicato alle aziende per la sola contabilità: nasce così PROFIS/AZ, che costituisce un ponte tecnologico fra il mondo degli studi professionali e quello delle imprese clienti. L'anno seguente, nel 1989, viene introdotto JOB, la soluzione per la gestione delle paghe, mentre nel 1990 il lancio del gestionale QUADRO amplia ulteriormente il perimetro d'offerta, integrando contabilità, vendite, acquisti, magazzino e contabilità industriale, disponibili su piattaforme MS DOS, UNIX e AS/400. Parallelamente, l'azienda rafforza il proprio sistema distributivo, trasformando la rete di vendita in una struttura di esperti informatici dedicati all'assistenza tecnica.

Il 1991 è un anno cruciale: la sede si sposta in via Antonelli a Collegno ed esce il primo gestionale dedicato allo studio professionale, articolato su due moduli: GSA (Gestione Studio Attività) e GSP (Gestione Studio Parcellazione). Nel 1992 il recepimento della IV direttiva CEE sui Bilanci introduce un nuovo schema di classificazione contabile, nuovi principi di redazione e un nuovo adempimento: la nota integrativa al bilancio. Per i commercialisti e gli addetti ai lavori è una piccola rivoluzione. Sistemi in modo tempestivo risponde con Gebil (acronimo di Gestione Bilanci), un nuovo prodotto per la redazione del bilancio aggiornato alla più recente normativa. Ma il grosso passo in avanti come azienda, Sistemi lo compie acquisendo da Ipsoa il software contabile Gemma, e

soprattutto i suoi clienti e la sua rete di agenti. Infatti il Dott. Eandi non voleva una nuova rete di agenti di vendita: voleva una rete di tecnici capaci di assistere gli Utenti, di mantenerli nel tempo e, così facendo, di far crescere il giro d'affari. Scommessa che fu poi vinta dando origine alla rete odierna.

Nel 1993 viene introdotto il *Modello 730* come modello per la dichiarazione dei redditi; pochi mesi prima era stata introdotta l'ICI, l'imposta comunale sugli immobili. Anche queste evoluzioni normative vengono prontamente assimilate in PROFIS. Ma non ci sono solo gli adempimenti fiscali: in questi anni Sistemi inizia la distribuzione di MASENT: gestionale nativo *Windows*. Il nome viene da “*masenté*”, che in piemontese significa gestire, amministrare, far fruttare.

Sistemi sbarca sulla rete nel 1995 con il suo primo sito istituzionale, *sisteminet.it*. Internet infatti rappresenta uno strumento da sfruttare in ottica di servizio ai Partner e agli Utenti: nascono così INFORETE, portale riservato ai Partner, e INFOJOB, portale riservato agli Utenti JOB, cui faranno seguito altri portali per le altre linee di prodotto.

Nel 1998 *Sistemi* lancia SPRING, il gestionale aziendale. Esce GebilWIN, il primo prodotto Sistemi integrato con Microsoft Word (Dos + WinWord). Viene introdotto il contratto di Partnership e nascono i PROFIS Solution Partner e SPRING Solution Partner, specializzati per linea di prodotti, professionale e aziendale.

Per *Sistemi*, gli aggiornamenti diventano indispensabili: in tal senso, la tecnologia dà una mano, il cd-rom ne semplifica le spedizioni. Gebil diventa PROFIS/Bilanci, con l'adeguamento all'anno 2000. Esce la prima Analisi di Bilancio su Excel. Nel settembre del 2001 *Sistemi* compie 25 anni.

Il 2002 vede l'entrata in circolazione dell'Euro in 12 dei 15 Paesi dell'UE dopo essere entrato in vigore il primo gennaio 1999 come unità di conto virtuale. È l'inizio della moneta unica. Il lavoro di adeguamento di tutti i prodotti è faticoso, ma ha successo. Il passaggio alla nuova moneta spinge professionisti e aziende al rinnovamento del software. Nel 2002 nascono eSOLVER, il prodotto gestionale per la fascia alta del mercato aziendale, e PROFIS/Studio, la nuova versione del gestionale per gli studi professionali, e si ridefinisce l'offerta complessiva dei prodotti Sistemi. Il 2003 è l'anno in cui viene rilasciato AOL (Assistenza On Line), un unico portale web attraverso cui

gestire tutto il processo di assistenza del software: i clienti inseriscono le richieste, il Partner risponde; dove il Partner non risolve intervengono le risorse di *Sistemi*. Ogni intervento è tracciato nei tempi e nell'efficacia delle risposte.

Sempre nel 2003 viene acquisita CSB: un produttore software di Brescia attivo negli stessi comparti di Sistemi. Ci sono nuovi prodotti da gestire e da cui pianificare una migrazione, una nuova rete e nuovi clienti. Si supera la distinzione dei Partner per linea di prodotti e dai PROFIS Solution Partner e SPRING Solution Partner si arriva ai Partner *Sistemi*. Diventa essenziale l'uniformità di livello di servizio nei confronti degli Utenti e l'immagine si consolida sul marchio Sistemi.

In *Sistemi* si decide di investire in una server farm proprietaria, situata in via Antonelli a Collegno, presso la sede dell'azienda: lo scopo è avere pieno controllo sulla qualità dei servizi on line, anche per quello che riguarda accessi e connessioni. Di nuovo la terminologia diventa simbolica: non si parla di “server farm” ma di Service Farm®, e con essa si gettano le basi per quella che sarà poi l'offerta in cloud di tutti i prodotti Sistemi. Nel 2007 nasce la Gestione Documentale Sistemi, un modulo di archiviazione e conservazione digitale integrato trasversalmente con tutti prodotti Sistemi. Il tema della formazione è sempre attualissimo: Sistemi si dota di una piattaforma di e-learning per erogare corsi di formazione multimediali. Viene introdotto il Bilancio XBRL, il formato che segue uno standard informatico internazionale con cui il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Imprese.

Nel 2009 mettendo a frutto l'esperienza positiva maturata da alcuni Partner su SPRING nasce sulla piattaforma eSOLVER il prodotto verticale ENOLOGIA, per le aziende del mercato vitivinicolo.

Nel 2012, si decide di costruire una nuova sede, sempre a Collegno. Nello stesso anno nasce anche Documenti/web, un'applicazione web nativa per la condivisione dei documenti tra Studio e Azienda. Tra i primi clienti figura Eataty.

Nel 2013, dopo due anni di sviluppo, nasce STUDIO4: il nuovo gestionale dello studio multi-professionale si rivolge a commercialisti, consulenti del lavoro, e per la prima volta anche ad avvocati e studi legali.

Nel 2014 viene introdotta la fattura elettronica PA, che diventa l'unica tipologia di fattura accettata dalle amministrazioni pubbliche. È inaugurata la nuova sede *Sistemi*, in via Magenta, Collegno. Dopo tanti anni, tutti i 260 dipendenti, precedentemente distribuiti su tre sedi, sono sotto lo stesso tetto. A inizio 2016 nasce JOB/Risorse, la soluzione HR di *Sistemi*: è anche il primo prodotto ad essere disponibile esclusivamente in cloud e a sfruttare il nuovo ambiente di sviluppo di Sistemi per la realizzazione di applicazioni web e mobile.

Il 25 febbraio 2016, Enrico Eandi viene a mancare proprio alla soglia dei 40 anni di *Sistemi*. Lascia l'azienda nelle mani dei figli Enrica e Francesco, che da anni rivestono in azienda il ruolo di Amministratori Delegati.

Nel 2016, in occasione del quarantesimo anniversario dalla fondazione, l'azienda conta 273 dipendenti e un fatturato di 72,2 milioni di euro. L'anno successivo, il 2017, segna l'avvio di una specializzazione verticale della piattaforma STUDIO rivolta agli studi legali, insieme al potenziamento della presenza coordinata di Sistemi e dei Partner anche su piattaforme digitali quali LinkedIn. Sempre nel 2017 viene istituito il Centro di Supporto, portale unico per la documentazione, le guide, i tutorial e i webinar collegati ai prodotti software, a testimonianza di un approccio sempre più integrato tra prodotto e formazione.

Il 2018 vede il lancio del nuovo sito e una marcata attenzione al tema della digitalizzazione dei processi, con lo sviluppo del Processo Civile Telematico e l'adeguamento di tutti i processi alla nuova normativa europea in materia di protezione dei dati personali (GDPR). Contestualmente, nasce la soluzione PRIVACY GDPR per gli utenti e viene introdotta l'Interfaccia Evoluta Sistemi, in linea con i più aggiornati standard di usabilità.

Nel 2019, con SPORTELLO.cloud®, Sistemi integra la fatturazione elettronica in tutti i prodotti. Per le microimprese collegate ai commercialisti utenti di PROFIS vengono lanciate le soluzioni FattureWeb e Sportello Fatture. Viene inoltre potenziato il progetto SistemiAscolta, avviato da un decennio, che raccoglie i feedback degli utenti per migliorare costantemente i servizi e i prodotti. Nello stesso anno, si aggiunge il Processo Tributario Telematico, che permette agli studi di collegarsi direttamente con il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGiT). L'anno 2021 è segnato dal lancio di

numerose innovazioni digitali: si amplia l'ecosistema SPORTELLO.cloud con le nuove applicazioni Sportello QUADRA (fatturazione integrata con PROFIS) e Sportello STUDIO (gestione di prestazioni e spese, integrata con Office 365). Le potenzialità di Microsoft Power BI vengono integrate nei gestionali, inaugurando la linea Simpresa BI per l'analisi finanziaria condivisa con i clienti. Contestualmente, eSOLVER viene aggiornato per supportare le esigenze della Transizione 4.0, abilitando la digitalizzazione dei processi industriali e produttivi. I Centri di Competenza vengono istituiti per specializzare i Partner nelle diverse aree di produzione e servizi. Ad esempio, il gestionale enologico è stato connesso ai macchinari delle cantine in ottica Industria 4.0, scambiando dati continui con l'ERP e trasformandoli in analisi tramite ENOLOGIA Simpresa BI, ovvero l'integrazione tra il software ENOLOGIA e Power BI contribuendo alla spinta verso la Transizione 4.0.¹⁴² Il 2021 segna anche la nascita dell'Academy Sistemi, prima edizione di un progetto formativo destinato ai neodiplomati informatici piemontesi, a conferma dell'impegno nella crescita delle competenze digitali. L'azienda celebra i 45 anni di attività. Nel 2022 si rafforza ulteriormente la proposta digitale. Il modulo PROFIS AI introduce l'intelligenza artificiale applicata alla riclassificazione dei conti degli studi con contabilità esterna. Tutti i prodotti Sistemi si arricchiscono di moduli di Business Intelligence integrati. Viene presentata QUADRA, la piattaforma di fatturazione online pensata per artigiani, professionisti e piccole realtà, mentre si favorisce l'integrazione di eSOLVER con software, dispositivi e macchinari in ottica PNRR, facilitando l'accesso alle agevolazioni Industria 4.0. Sistemi ottiene importanti certificazioni di sicurezza per la propria Service Farm® (ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2019), garanzia della tutela dei dati degli utenti. Prosegue l'investimento nella formazione con la seconda edizione dell'Academy Sistemi. Il 2023 segna un nuovo restyling del logo istituzionale e dei loghi di Partnership, confermando la coerenza visiva e identitaria tra tutte le soluzioni. Nasce eSOLVER CRM, il CRM integrato per la gestione delle relazioni commerciali aziendali. Viene introdotto SPORTELLO BI, applicazione web collegata a SPORTELLO.cloud e integrata con Microsoft Power BI, per la condivisione di report e cruscotti analitici tra studi e clienti. Si amplia inoltre la prospettiva applicativa dell'intelligenza artificiale, in particolare attraverso PROFIS AI. L'Academy Sistemi

arriva alla seconda edizione, a ulteriore testimonianza dell'investimento sul capitale umano e digitale.

Nel 2024, Sistemi rinnova completamente i loghi dei prodotti, che puntano a riflettere con coerenza le esigenze dei diversi segmenti di clientela e a rafforzare il senso di appartenenza a un ecosistema unico. L'azienda consolida la suite integrata per la gestione delle risorse umane, con l'introduzione di *peoplelink*, piattaforma HR cloud e mobile che completa l'offerta dedicata alla gestione di presenze, ferie, timesheet e note spese. Prosegue il percorso di certificazione della Service Farm®, che ottiene gli standard ISO/IEC 27001:2022 e UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024. Nel medesimo anno, Sistemi è partner principale di “Torino Capitale della Cultura d'Impresa 2024”, riaffermando il proprio radicamento sul territorio e il ruolo di riferimento nazionale per l'innovazione nel settore gestionale.

Al 2024, la società conta 363 dipendenti nella sede centrale di Torino, affiancati da 2.083 specialisti presso i 100 Partner distribuiti in tutta Italia. Sistemi supporta complessivamente 33.996 studi professionali, imprese e associazioni clienti, e le sue soluzioni in cloud servono oltre 441.300 micro-imprese e professionisti su tutto il territorio. Il fatturato annuo ha raggiunto 144 milioni di euro nel 2024, con una crescita del +5% rispetto all'anno precedente grazie al successo dei nuovi servizi digitali e delle soluzioni cloud offerte. Sistemi S.p.A si conferma un punto di riferimento nel settore dei software gestionali, forte di una tradizione ultradecennale ma proiettata verso il futuro grazie all'integrazione continua di tecnologie d'avanguardia.

Secondo la visione per il modello distributivo del Dott. Eandi, distinguere tra attività di sviluppo su scala industriale dei prodotti e gestione dei clienti era necessario per consentire la qualità delle soluzioni e dei servizi di assistenza forniti. Era questa una impostazione controcorrente per l'epoca, quando le prime software house avevano invece impostato la propria attività in modo centralizzato. Questa logica di focalizzazione è alla base della creazione delle prime società partecipate: la prima implementazione concreta di tale modello è datata 1980, con la costituzione di Sistemi Uno S.r.l., destinata a seguire i clienti di Torino e provincia. Ogni società partecipata prevedeva una partecipazione di minoranza da parte di Sistemi, e una partecipazione di maggioranza da parte del socio titolare, che portava avanti l'attività di distribuzione e gestione dei clienti.

Era quindi centrale la coincidenza di proprietà e amministrazione (gestione operativa): con questa impostazione, infatti, il soggetto titolare della maggioranza delle quote della società partecipata si sarebbe sentito più coinvolto nel successo della propria azienda, impegnandosi per la continuità della crescita dell'attività di sviluppo commerciale e assistenza del cliente. La scissione tra Sistemi s.p.a., operativa, e Sistemi clienti, distributiva e commerciale, segna dunque un punto di svolta: Sistemi sarà presente su tutto il territorio, vicina al cliente, conoscendo le diverse problematiche specifiche di ogni studio nello Stivale. Nel ramo delle collegate e delle altre società figurano quindi i Partner Sistemi partecipati dall'azienda. I partner che invece non figurano tra le partecipate, formano oggi la rete indipendente: il contratto di partnership sottoscritto rimane tuttavia il medesimo per entrambi.

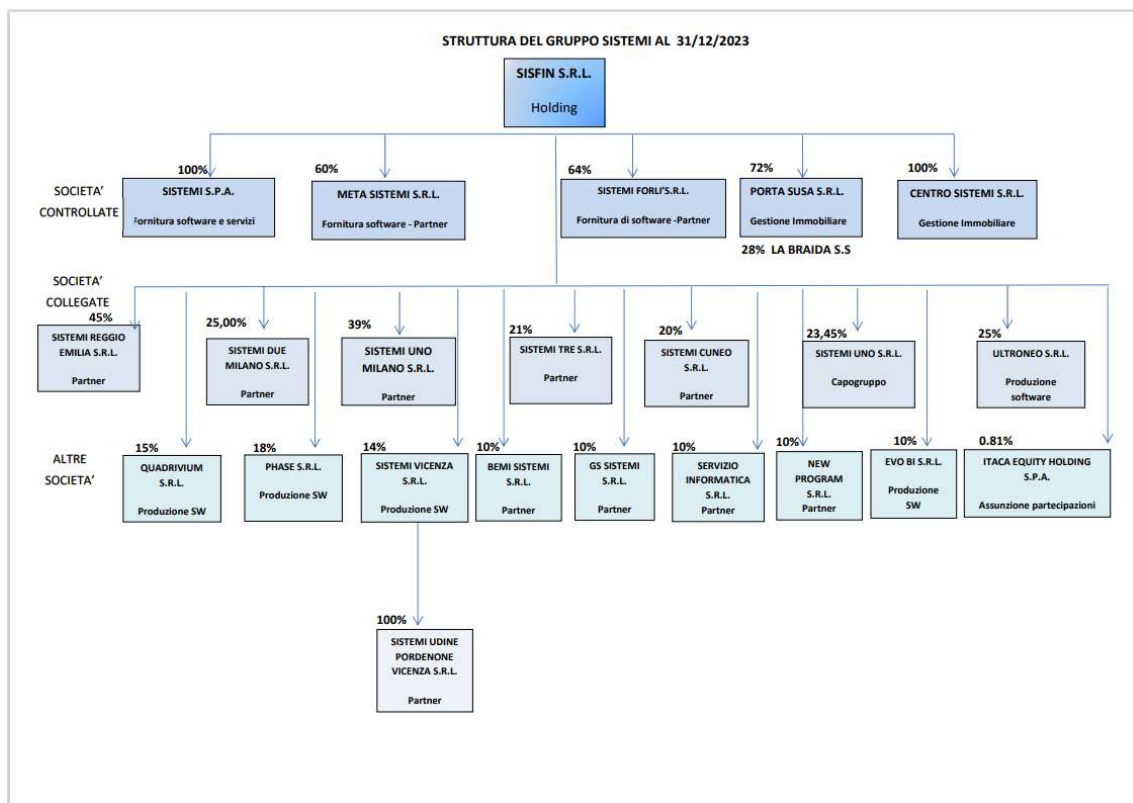


Figura 4

Alla data del 31 dicembre 2023, la struttura del Gruppo Sistemi si articola come segue (figura 1):

La holding finanziaria SISFIN S.r.l. detiene il 100% di Sistemi S.p.A., nonché partecipazioni in altre società operative e immobiliari (es. Meta Sistemi S.r.l. al 60%,

Centro Sistemi S.r.l. e Porta Susa S.r.l. al 100% e 72% rispettivamente, finalizzate alla gestione di immobili aziendali). SISFIN S.r.l. nasce nel 2001 da esigenze sia di natura fiscale che strategica. Attraverso un conferimento integrale di ramo d'azienda, l'attività di sviluppo e distribuzione software viene attribuita alla nuova Sistemi S.p.A., interamente controllata da SISFIN (già Sisfin Partecipazioni e Investimenti S.r.l.), mentre nella holding rimangono le partecipazioni nelle società collegate e il patrimonio immobiliare del gruppo. Questa scelta riflette una logica di focalizzazione: da un lato, SISFIN si specializza nell'attività di investimento immobiliare e finanziario, sempre in funzione strumentale al core business industriale; dall'altro, la nuova Sistemi S.p.A. risulta più flessibile nell'eventuale ingresso di nuovi soci operativi a condizioni favorevoli. Centro Sistemi S.r.l. nasce per acquisire e gestire la storica sede di Sistemi su corso Francia, mentre Porta Susa S.r.l. viene costituita nel 2011 per l'acquisizione e gestione di un investimento immobiliare nella zona omonima di Torino. Meta Sistemi S.r.l. rappresenta una piccola software house in provincia di Pesaro, esclusivamente dedicata alla progettazione di soluzioni software (non consolidate ai fini di bilancio per la loro irrilevanza dimensionale). La Braida S.s. è infine la società riconducibile alla famiglia Eandi, cui sono attribuite le quote di partecipazione in SISFIN S.r.l.

Sistemi S.p.A. costituisce il fulcro operativo del gruppo, deputato allo sviluppo, aggiornamento e manutenzione del portafoglio software aziendale. La rete di distribuzione e assistenza è affidata a una galassia di partner locali, in parte partecipati dalla capogruppo (società collegate), come: Sistemi Reggio Emilia S.r.l. (45%), Sistemi Due Milano S.r.l. (25%), Sistemi Uno Milano S.r.l. (39%), Sistemi Tre S.r.l. (21%), Sistemi Cuneo S.r.l. (20%), Sistemi Udine Pordenone Vicenza S.r.l. (100%). A queste si aggiungono altre società indipendenti o produttive, con partecipazioni minori (es. Ultroneo S.r.l. 25%, EVO BI S.r.l. 10%, Phase S.r.l. 18%, ecc.), alcune delle quali specializzate in produzione software.

3.1.2 Contesto di mercato e principali competitors

Anche il mercato italiano del software gestionale nasce tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, con la fondazione delle prime software house dedicate alla gestione amministrativa e contabile a partire da Sistemi S.p.A. (fondata nel 1976) e seguita poi da Zucchetti (1978) e TeamSystem (1979), inizialmente focalizzandosi su applicativi per la

contabilità e il bilancio. Sin dalle origini si delineano due segmenti principali: da un lato il mercato dei professionisti, comprendente studi di commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati e altri studi professionali e dall'altro il mercato aziendale, in particolare rivolto alla gestione d'impresa nelle piccole e medie aziende (PMI). Nel corso degli anni '80 e '90 queste due aree si sviluppano parallelamente, richiedendo soluzioni gestionali differenziate: software fiscali e contabili altamente aderenti alla normativa per i professionisti, e sistemi gestionali/ERP flessibili per le esigenze operative delle PMI. Questa segmentazione riflette la struttura unica del tessuto economico italiano, caratterizzato da una miriade di piccole imprese e studi individuali. In Italia, accanto ai grandi ERP internazionali destinati a imprese con migliaia di utenti, è infatti necessario offrire una moltitudine di soluzioni locali adatte a ogni dimensione di azienda e anche al singolo artigiano o professionista: ne scaturisce un panorama competitivo molto frammentato ma vivace, dove numerosi produttori software – spesso nati come piccole realtà locali possono ritagliarsi nicchie specifiche (verticali settoriali o territoriali), alimentando anche un processo dinamico di acquisizioni e concentrazioni nel tempo. Il risultato è un mercato “su misura” per l'Italia, unico nel suo genere, con soluzioni gestionali fortemente localizzate e aderenti alle contorte normative nazionali.

Negli ultimi anni il mercato dei software per i professionisti (commercialisti e consulenti in primis) ha attraversato profonde trasformazioni, dettate sia da cambiamenti strutturali della professione sia da interventi normativi. Si assiste difatti a una riduzione del numero di studi professionali di piccole dimensioni e a una maggiore concentrazione delle attività in strutture più grandi o associate, fenomeno dovuto all'aumento della complessità gestionale e normativa, che rende più onerosa la gestione di studi individuali, e al ricambio generazionale (meno giovani professionisti avviano studi autonomi, preferendo spesso aggregarsi a realtà esistenti) Secondo l'VIII Rapporto sulle libere professioni in Italia (2023) di Confprofessioni¹⁴³, negli ultimi quattro anni circa 76.000 professionisti hanno abbandonato la loro attività, con una variazione negativa del 5% . Questo fenomeno è attribuibile all'aumento della complessità gestionale e normativa, che rende più onerosa la gestione di studi individuali, e al ricambio generazionale, con meno giovani professionisti che avviano studi autonomi, preferendo spesso aggregarsi a realtà esistenti:

¹⁴³ Confprofessioni – Osservatorio delle Libere Professioni. (2023). *VIII Rapporto sulle libere professioni in Italia – Anno 2023*. Roma: Confprofessioni. <https://www.confprofessioni.eu>

il Rapporto 2024 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili evidenzia una crescita delle Società tra Professionisti (STP) del 10%, raggiungendo le 1.768 unità a fine 2023¹⁴⁴. Al contempo la digitalizzazione sta ridisegnando il modo di operare degli studi: l'adozione di strumenti digitali avanzati non si limita più alla tenuta della contabilità, ma richiede un vero ripensamento organizzativo e culturale dello studio professionale. I commercialisti oggi integrano nei propri servizi nuove attività a maggior valore aggiunto, come la consulenza sul controllo di gestione aziendale e la revisione legale dei conti, attività la cui rilevanza è cresciuta anche a seguito di riforme che hanno abbassato le soglie per l'obbligo di revisione nelle PMI. Gli studi professionali sono ora chiamati a supportare i clienti in adempimenti sempre più complessi: si pensi all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (B2B e B2C) dal 2019¹⁴⁵, che ha rivoluzionato i processi di emissione e registrazione delle fatture, automatizzandoli e integrandoli con il Sistema di Interscambio nazionale oppure lo "spesometro" (comunicazione periodica dei dati IVA) che ha richiesto ai software di garantire la reportistica fiscale richiesta. Un altro cambio di paradigma è derivato dalla Riforma del Terzo Settore (attuata dal *D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017*¹⁴⁶) gli enti non profit hanno dovuto adottare nuovi schemi di bilancio e rendicontazione, e ciò ha spinto gli sviluppatori di software gestionali, in primis quelli attivi sul mercato dei commercialisti, a implementare moduli dedicati per la gestione contabile degli enti del terzo settore¹⁴⁷. L'incessante evoluzione normativa ha imposto agli studi professionali un ammodernamento forzato: molti adempimenti (dalla gestione digitale delle fatture, alla conservazione a norma dei documenti, fino alle comunicazioni telematiche continue col fisco) richiedono oggi soluzioni software integrate e cloud. Di conseguenza, i fornitori di questo segmento hanno dovuto ampliare le proprie piattaforme per offrire non solo i

¹⁴⁴ Fondazione Nazionale dei Commercialisti. (2024, maggio). *Rapporto 2024 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili*. Roma: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1388>

¹⁴⁵ Sul tema, si consiglia la lettura di:

Parisi, P., & Mazza, P. (2018, 17 dicembre). Fatturazione elettronica al via tra adempimenti abrogati e (pochi) regimi premiali. *Pratica Fiscale e Professionale*, (47–48), 20–27. Wolters Kluwer Italia.

Mastromatteo, A., & Santacroce, B. (2019, 22 luglio). E-fattura a un semestre dall'avvio: novità e indicazioni operative. *Il Fisco*, (29), 2828–2835. Wolters Kluwer Italia.

¹⁴⁶ *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: Codice del Terzo Settore*. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, (179), 1–104.

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg>

¹⁴⁷ Per esempio Profis di Sistemi: Sistemi S.p.A. (2024). *PROFIS Gestione ETS – La soluzione per la gestione amministrativa e fiscale degli enti del Terzo Settore*. https://www. /downloads/PROFIS_ETScheda.pdf

tradizionali pacchetti contabilità, paghe e dichiarativi, ma anche portali collaborativi (es. “sportelli digitali” per lo scambio documentale col cliente) e sistemi di automazione – ad esempio, per importare automaticamente fatture in contabilità tramite la lettura dei file XML. Da un lato calano gli attori (studi) in campo e aumentano le dimensioni medie, dall’altro cresce la domanda di software innovativi, in cloud e con funzionalità avanzate (analisi dati, AI, reportistica) per supportare i nuovi servizi offerti dallo studio moderno.

Le piccole e medie imprese rappresentano la stragrande maggioranza del tessuto produttivo nazionale (oltre il 90% delle imprese attive), con una forte concentrazione geografica in distretti industriali regionali (si pensi ai distretti manifatturieri in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, etc.). Questa frammentazione geografica e settoriale ha favorito storicamente la presenza di produttori software locali specializzati: molte software house regionali hanno sviluppato gestionali “verticali” tarati sulle esigenze di specifici settori (ad es. moda, retail, edilizia, ristorazione) o addirittura soluzioni su misura per i distretti. Ne risulta un mercato aziendale popolato sia dai grandi fornitori nazionali sia da una moltitudine di attori di nicchia. I software gestionali per le PMI italiane devono rispondere a esigenze molto diversificate che vanno dalla semplice fatturazione per la micro-impresa artigiana, fino all’ERP modulare per l’azienda manifatturiera strutturata, mantenendo però costi accessibili e facilità d’uso, date le risorse limitate tipicamente disponibili nelle piccole imprese e la scarsa propensione all’investimento in innovazione che perdura nel nostro Paese. Un elemento caratterizzante è quindi la flessibilità e verticalizzazione delle soluzioni: i gestionali “Made in Italy” offrono spesso modularità elevata e possibilità di personalizzazione per adattarsi alla grande varietà di processi aziendali su scala ridotta. Gli ultimi anni hanno rappresentato una corrente a favore importante per lo sviluppo di nuove soluzioni, come ad esempio il Piano Industria 4.0 che ha incoraggiato molte PMI a dotarsi di nuovi software gestionali o ad aggiornare quelli esistenti, integrandoli con sistemi di produzione e macchinari intelligenti. A partire dal 2017 si è allora diffusa la consapevolezza che il controllo in tempo reale dei processi aziendali e l’analisi dei dati siano fattori cruciali di competitività. Non ultima l’esperienza della pandemia COVID-19 ha indirettamente accelerato la digitalizzazione dei processi: molte PMI hanno dovuto implementare soluzioni per lo smart working, la gestione documentale digitale e l’e-commerce, aumentando la domanda di software in cloud e di integrazione tra sistemi.

Oggi, il mercato gestionale per le PMI vede una centralità del cloud e dell'automazione: le imprese ricercano soluzioni capaci di snellire i flussi operativi (es. automatizzando registrazioni e riconciliazioni), offrire dati aggiornati in tempo reale e supportare decisioni informate mediante strumenti di Business Intelligence. La sfida maggiore resta quella di far evolvere la cultura digitale nelle piccole imprese: secondo un comunicato stampa degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano¹⁴⁸, realizzato in collaborazione con Assosoftware, solo il 29% delle PMI e delle pubbliche amministrazioni italiane ha integrato almeno in parte i software adottati per una digitalizzazione complessiva dei processi. La ricerca evidenzia che, nonostante la crescente diffusione dei software gestionali, il loro utilizzo è ancora frammentato e puntuale, senza una vera e propria consapevolezza dei benefici ottenibili da un percorso più pervasivo di revisione delle modalità di lavoro. Ad ulteriore conferma, un paper di AssoSoftware sempre in collaborazione con gli Osservatori Digital Innovation del novembre 2023¹⁴⁹ conferma che la maturità nell'utilizzo dei software gestionali nelle PMI italiane è ancora in fase di sviluppo. L'indice di maturità¹⁵⁰ complessivo si attesta a 48,16 su 100, raggiungendo sostanzialmente la metà del potenziale di digitalizzazione associato all'utilizzo avanzato dei software gestionali, con una sostanziale stabilità dei tassi di adozione rispetto all'anno precedente. In risposta a ciò, i vendor hanno rafforzato i servizi di formazione e assistenza alle PMI, spesso tramite reti di partner locali, per affiancarle nell'implementazione e nel cambiamento organizzativo necessario ad abbracciare efficacemente le nuove soluzioni software.

Nel panorama sopra descritto, Sistemi S.p.A. opera come uno dei protagonisti storici e focalizza la sua attività su entrambi i segmenti di mercato – software per studi professionali e per imprese – in diretta concorrenza con alcuni grandi attori nazionali. I principali competitor di Sistemi S.p.A. sul mercato italiano del gestionale sono TeamSystem, Zucchetti, Wolters Kluwer Italia e, in misura minore, la sammarinese

¹⁴⁸ Per ulteriori informazioni si rimanda all'articolo Osservatori Digital Innovation. (2021, novembre). *Cresce il mercato dei software gestionali, una chiave per la digitalizzazione in Italia*. Politecnico di Milano. <https://www.osservatori.net/comunicato/cloud-transformation/mercato-software-gestionale-italia/>

¹⁴⁹ Osservatori Digital Innovation & AssoSoftware. (2023, novembre). *Software nelle PMI: un motore d'innovazione per l'Italia – Executive Summary 2023*. Politecnico di Milano, School of Management. https://www.assosoftware.it/wp-content/uploads/2023/12/WP_Software_nelle_PMI.pdf

¹⁵⁰ L'indice sintetizza sei dimensioni: digitalizzazione dei processi, integrazione delle soluzioni, revisione dei processi, gestione dati, formazione e governance digitale.”
(AssoSoftware & Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, 2023, p. 9).

Passepartout, aziende che occupano posizioni di vertice nei rispettivi segmenti. Di seguito si delineano le caratteristiche salienti di questi concorrenti, mettendo in luce quota di mercato (dove noto), presenza nei segmenti professionisti/imprese, strategie di crescita, tecnologie adottate e modelli di distribuzione, al fine di contestualizzare la posizione competitiva di Sistemi S.p.A.

TeamSystem: ad oggi uno dei leader assoluti in Italia nei software gestionali, forte di una crescita rapidissima nell'ultimo ventennio. La società, nata nel 1979 a Pesaro come software house per paghe e contabilità, ha superato nel 2023 gli 851 milioni di euro di ricavi (+22% rispetto al 2022) e ha raggiunto oltre 2 milioni di clienti attivi sulle proprie piattaforme cloud. Questo dato include una platea vasta di PMI, micro-imprese e professionisti che utilizzano soluzioni TeamSystem (anche tramite servizi online come la fatturazione elettronica in cloud). Nel 2024 il gruppo dichiara di aver oltrepassato la soglia di 1 miliardo di euro di fatturato (dato pro-forma) e conta circa 5.000 dipendenti distribuiti in 5 Paesi, a fronte del superamento di 100 milioni di euro di perdite. La presenza di TeamSystem copre entrambi i segmenti: offre linee di prodotto specifiche sia per le aziende/PMI (es. ERP TeamSystem Enterprise e soluzioni verticali per manifattura, edilizia, retail, ecc.) sia per i professionisti (es. gestionali per studi di commercialisti e consulenti del lavoro, software paghe, etc.), oltre a soluzioni per microimprese e artigiani. La strategia commerciale di TeamSystem è caratterizzata da un intenso percorso di fusioni e acquisizioni: dal 2000 in poi l'azienda (sostenuta da fondi di private equity internazionali) ha acquisito decine di società specializzate, sia per consolidare la propria base clienti sia per entrare in nuovi mercati verticali emergenti incorporando software house operanti in settori specifici (dal gestionale per studi legali a soluzioni per il settore alberghiero) e startup innovative (come piattaforme fintech), integrando tali prodotti nel proprio ecosistema. Questo approccio le ha permesso di ampliare costantemente l'offerta, che oggi spazia anche su servizi digitali complementari: fintech (pagamenti digitali, accesso al credito, rating finanziario delle PMI), gestione HR e formazione online, soluzioni di cybersecurity e molto altro. Dal punto di vista tecnologico, TeamSystem ha effettuato negli ultimi anni una decisa transizione verso il cloud: molte soluzioni tradizionali on-premise sono state riprogettate in chiave SaaS o fruite tramite data center centralizzati, garantendo ai clienti accessibilità via web e aggiornamenti continui. L'azienda investe inoltre massicciamente in Intelligenza Artificiale e automazione: ha

annunciato nel 2024 un piano di investimenti di 250 milioni di euro in AI per integrare funzionalità di machine learning e analisi predittiva nei propri software, con l'obiettivo dichiarato di portare l'80% dei clienti ad utilizzare almeno un caso d'uso di AI entro fine 2024. Esempi concreti includono l'automatizzazione di operazioni ripetitive (es. registrazione di fatture, riconciliazioni bancarie tramite algoritmi) così da liberare tempo per attività a maggior valore. TeamSystem enfatizza la user experience semplificata e l'integrazione end-to-end dei processi: grazie alle sue piattaforme in cloud vengono gestite mediamente 480 milioni di fatture elettroniche all'anno (per un transato di oltre 1.100 miliardi di euro) sulle varie soluzioni offerte. Quanto alla rete commerciale, il gruppo adotta un modello ibrido: dispone di numerose sedi dirette sul territorio e strutture interne di vendita/assistenza, ma si avvale anche di una rete di partner e rivenditori certificati soprattutto per servire le micro-imprese e per la personalizzazione di progetti complessi. Il servizio clienti è supportato da strumenti digitali (portali di ticketing, knowledge base online) e da programmi di formazione per l'utenza. TeamSystem si configura come un player di grande scala, finanziariamente aggressivo e orientato all'innovazione continua, che presidia trasversalmente il mercato con soluzioni cloud all'avanguardia e un portafoglio prodotti estremamente ampio.

Zuccheti: nata nel 1978 a Lodi dall'idea di un commercialista (Mino Zuccheti) di informatizzare le dichiarazioni fiscali, è oggi la più grande software house italiana per fatturato. Secondo analisi IDC (International Data Corporation), Zuccheti è il primo gruppo italiano di software per dimensioni. I numeri più recenti confermano questa leadership: nel 2022 il gruppo Zuccheti ha realizzato circa 1,9 miliardi di euro di ricavi¹⁵¹, e per il 2023 la presidente Cristina Zuccheti ha annunciato un ulteriore incremento, stimando di superare i 2 miliardi di euro di fatturato. Il gruppo impiega oltre 8.000 dipendenti nel mondo (di cui 1.500 presso la sede centrale di Lodi) e vanta uno dei maggiori team di R&D del settore, con circa 2.000 persone dedicate a ricerca e sviluppo di nuove soluzioni. Come i concorrenti, Zuccheti è attiva sia nel segmento dei professionisti (noti sistemi "Omnia" in passato, oggi evoluti in suite cloud conformi alle ultime normative) sia in quello delle aziende: ERP modulari per PMI (come la linea Ad Hoc e la piattaforma web Infinity), software di gestione paghe e HR (ambito in cui

¹⁵¹ Zuccheti S.p.A. (2024). *Factsheet aziendale 2024*.

Zucchetti detiene una quota molto forte di mercato), soluzioni per gestire hotel, ristoranti e retail, fino a sistemi di controllo accessi, sicurezza e automazione. La strategia di Zucchetti è improntata a una crescita costante con reinvestimento degli utili in innovazione (il gruppo è tuttora a controllo familiare, senza l'ingresso di fondi di private equity, e adotta una visione di lungo termine). Ciò non ha escluso un'attiva politica di acquisizioni mirate: negli ultimi decenni Zucchetti ha incorporato numerose società complementari, ad esempio aziende di software per la sanità, per i trasporti, per l'automazione industriale e startup digitali, ampliando così il proprio ecosistema. Grande differenza rispetto a TeamSystem è che Zucchetti, raggiunta una massa critica, ha iniziato una discreta espansione internazionale: oggi è presente in oltre 50 paesi tra Europa, Americhe e Asia, con filiali dirette in 15 Paesi (impiegando circa 1.500 persone all'estero). Inoltre, il gruppo può contare su una rete di oltre 200 partner distributivi nel mondo, che rivendono e supportano le soluzioni Zucchetti localmente. Sul piano tecnologico, Zucchetti offre una suite integrata e completa, abbracciando tutte le tendenze moderne: fin dai primi anni 2000 ha investito su architetture web-based (la citata piattaforma Infinity fu pionieristica in Italia come ERP interamente fruibile via browser), e attualmente tutte le soluzioni chiave sono disponibili anche in modalità cloud/SaaS. Il gruppo pone enfasi sulla personalizzazione e sulla modularità: i sistemi Zucchetti sono pensati per essere adattabili ai diversi settori, con verticalizzazioni (ad esempio soluzioni specifiche per il settore tessile/moda, per l'automotive, per gli studi legali, etc.) e centinaia di moduli funzionali integrabili. Non manca l'attenzione ad AI e automazione: molte procedure contabili e amministrative sono state arricchite con automatismi (ad es. import automatico di fatture XML, riconoscimento OCR di documenti, algoritmi per l'analisi di bilancio e il rating di affidabilità finanziaria delle imprese clienti degli studi). Zucchetti ha dichiarato di voler continuare a investire nell'innovazione tecnologica per mantenere il passo con gli sviluppi dell'ICT e offrire ai clienti soluzioni che diano vantaggi competitivi tangibili. Sul versante della distribuzione, Zucchetti adotta anch'essa un modello misto: affianca a una capillare rete di partner/rivenditori sul territorio italiano una presenza diretta in alcuni mercati chiave e per clienti di maggiori dimensioni. Il servizio di assistenza post-vendita è strutturato su più livelli: supporto locale dai partner e un supporto centrale specialistico per le problematiche più complesse, oltre a un ricco portale online per aggiornamenti normativi, download e formazione. Grazie a queste

caratteristiche, Zucchetti è percepita come un “one-stop shop” italiano del software: un fornitore in grado di coprire a 360 gradi le esigenze informatiche di aziende e professionisti (dalla gestione contabile alla sicurezza sul lavoro), con soluzioni integrate e un elevato grado di servizio.

Wolters Kluwer Italia (WKI): rappresenta la filiale italiana del grande gruppo multinazionale olandese, Wolters Kluwer, leader globale nell’informazione giuridico-fiscale e nei software per professionisti. La presenza di WKI sul mercato gestionale italiano è frutto di una serie di acquisizioni, che hanno riunito sotto un unico marchio alcuni nomi storici del software nazionale orientato a professionisti e PMI. In particolare Wolters Kluwer, a partire dagli anni 2000, ha acquisito società come OSRA e IPSOA (pionieri nei software per commercialisti e nei servizi editoriali fiscali), Artel (sviluppatore di gestionali per PMI) e OA Sistemi (software per studi legali), tra le altre. Oggi WKI propone un’offerta molto articolata rivolta a Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Notai, imprese e anche Pubblica Amministrazione. Nel segmento studi professionali, Wolters Kluwer compete direttamente con Sistemi, TeamSystem e Zucchetti, posizionandosi fra i primi quattro fornitori per diffusione negli studi di commercialisti. La sua forza distintiva risiede nell’integrazione tra software e contenuti editoriali: i gestionali Wolters Kluwer (ad esempio la suite Genya in cloud per commercialisti, lanciata nel 2017) incorporano banche dati normative, guide e aggiornamenti quotidiani curati dalle redazioni IPSOA, offrendo così al professionista non solo lo strumento per operare ma anche le informazioni per farlo a norma di legge. Sul fronte delle aziende, WKI dispone di soluzioni ERP per PMI come Arca Evolution (derivato dall’acquisizione di Artel) e versioni semplificate per micro-imprese (Arca eGO), che consentono di gestire ciclo attivo/passivo, magazzino e contabilità.

Queste soluzioni pongono fortemente l’accento su aspetti quali l’automazione delle operazioni ripetitive e la Business Intelligence integrata: ad esempio, Arca Evolution introduce automatismi per ridurre errori e duplicazioni e offre strumenti di analisi e reportistica avanzata per il controllo di gestione. Anche per i professionisti legali Wolters Kluwer vanta prodotti dedicati, come Kleos e Suite Avvocato per gli studi legali, oppure Suite Notaro per i notai, che sfruttano il cloud per abilitare la collaborazione e l’accesso

sicuro ai dati ovunque. In generale, l'adozione del cloud è un pilastro della strategia tecnologica di WKI negli ultimi anni: la piattaforma Genya, ad esempio, è interamente cloud e include moduli per ogni esigenza dello studio (contabilità, bilanci, dichiarativi, fatturazione, fino a strumenti di analisi CFO e anche un modulo per la Revisione Legale denominato Revisya, data l'importanza crescente di questo ambito). Sul versante dell'Intelligenza Artificiale, si sta integrando funzionalità di AI generativa soprattutto nei prodotti globali per la ricerca fiscale e legale e non è escluso che tali innovazioni vengano gradualmente incorporate anche nelle soluzioni italiane in futuro. Commercialmente, WKI opera principalmente tramite vendita diretta e una rete di agenzie/partner sul territorio per la distribuzione dei propri prodotti (storicamente esiste una rete di agenzie Wolters Kluwer che seguono gli studi professionali nelle diverse province). Non avendo l'aggressività M&A dei concorrenti italiani (poiché già parte di un gruppo multinazionale), WKI ha puntato soprattutto sulla fidelizzazione della propria clientela professionale combinando software, aggiornamento normativo e formazione (la casa editrice IPSOA organizza corsi e master per professionisti, in sinergia con l'offerta software).

Passepartout: è una software house nata nel 1989 nella Repubblica di San Marino, che in oltre trent'anni di attività si è ritagliata un'importante fetta di mercato soprattutto tra le piccole imprese e i professionisti. Pur avendo dimensioni più ridotte rispetto ai giganti sopra descritti, Passepartout può vantare oltre 75.000 utenti dei suoi prodotti software, a testimonianza della stabilità e completezza delle sue soluzioni. La sua offerta copre sia il segmento aziende, con un gestionale ERP modulare chiamato Mexal, molto diffuso tra le PMI per la gestione amministrativa, commerciale e di magazzino, sia il segmento commercialisti, a cui è dedicata la soluzione Passcom (derivata dallo stesso Mexal, ma adattata per gli studi professionali). Inoltre Passepartout ha sviluppato nel tempo diverse soluzioni verticali specifiche: ad esempio il software Welcome per le strutture alberghiere, Menu per la ristorazione, e altri gestionali per negozi retail, centri benessere, etc., penetrando così in mercati di nicchia spesso trascurati dai concorrenti maggiori. La strategia commerciale di Passepartout è fortemente incentrata sul canale indiretto: l'azienda distribuisce e implementa i suoi software tramite una rete qualificata di rivenditori e partner su tutto il territorio (oltre 300 partner secondo dati aziendali), offrendo così prossimità e assistenza locale ai clienti. Questo modello consente a

Passepartout di mantenere una struttura interna snella (circa 200-300 dipendenti) concentrata su sviluppo e supporto di secondo livello, mentre i partner curano l'installazione, la personalizzazione e il supporto di primo livello.

L'azienda è a conduzione privata senza partecipazioni di fondi esterni, il che le ha permesso una crescita organica graduale ma costante, senza le pressioni finanziarie tipiche delle società partecipate da private equity. Le soluzioni software sono rese compatibili col cloud computing: Mexal e le altre applicazioni possono essere erogate in modalità cloud (ospitate su server centralizzati) per consentire l'accesso remoto via internet, e la società stessa offre servizi di hosting e backup per i clienti che scelgono il cloud Passepartout. Alcune componenti rimangono applicazioni desktop tradizionali, ma sono state affiancate da portali web e app mobile per funzioni come la fatturazione online, l'e-commerce o il controllo da remoto dell'andamento aziendale. Anche se Passepartout non dispone delle risorse R&D dei concorrenti maggiori, sta iniziando a integrare funzionalità innovative nei propri prodotti: ad esempio, strumenti di Business Intelligence (reportistica avanzata e dashboard) sono disponibili come componenti aggiuntivi di Mexal, e non manca l'attenzione all'automazione dei processi (importazione dati da file, collegamenti con piattaforme di e-fattura e con i registratori di cassa telematici, ecc.). L'assistenza clienti è molto valorizzata: grazie alla rete di partner, ogni cliente ha un referente locale che conosce da vicino il business e offre supporto personalizzato, coadiuvato da sistemi centralizzati di helpdesk online e formazione continua (webinar, tutorial) messi a disposizione da Passepartout. Pur non avendo la gamma di prodotti totale dei "big four", si è costruita una reputazione solida in settori mirati delle PMI e tra molti studi professionali medio-piccoli, che apprezzano la sua vicinanza territoriale e la stabilità delle soluzioni (molti clienti utilizzano il software da oltre dieci anni, indice di soddisfazione e fedeltà).

Analogamente a Passepartout e altri player, Sistemi adotta un modello distributivo indiretto: può contare su 100 Partner locali autorizzati, i quali impiegano complessivamente oltre 2.000 persone dedicate a vendita e assistenza dei prodotti Sistemi. Il modello "Azienda-Rete" consente infatti di coniugare l'efficienza di piattaforme centralizzate con la prossimità del servizio: il software viene sviluppato internamente presso la sede di Collegno e fornisce ai partner strumenti, formazione e supporto continuo anche in eventi marketing in tutta Italia, mentre i partner garantiscono

implementazione in loco e rapporto diretto con gli utenti finali. Ciò si riflette in un elevato tasso di fidelizzazione: più della metà degli Utenti Sistemi utilizza i prodotti da oltre dieci anni, segno di continuità e soddisfazione. La scelta strategica di non dipendere da fondi esterni e di crescere con equilibrio le ha consentito di mantenere una forte identità aziendale e relazioni di lungo periodo con la clientela. In un mercato in consolidamento, Sistemi rimane dunque un attore chiave, con un modello di business peculiare basato su partner, e continua a innovare le proprie soluzioni per rispondere alle sfide della digitalizzazione di professionisti e PMI, garantendo al contempo un approccio orientato alla trasparenza e fedeltà nei rapporti con gli Utenti.

3.1.3 Panoramica dei prodotti software Sistemi S.p.A. come beni immateriali

I software sviluppati da Sistemi costituiscono beni immateriali agevolabili, tutelati da copyright e, ove previsto, da marchi registrati. I prodotti principali includono PROFIS, JOB, STUDIO, eSOLVER, SPRING, ENOLOGIA, SPORTELLO.CLOUD, FATTUREWEB e HUB SISTEMI. Nel seguito si descrivono sinteticamente le caratteristiche salienti di ciascun prodotto, con riferimento alla documentazione ufficiale Sistemi. PROFIS è il gestionale principe per studi professionali (commercialisti, consulenti fiscali, tributaristi). Si tratta di una suite modulare per la contabilità, il bilancio e la gestione fiscale dello studio; i vari moduli (ad esempio Contabile, Fiscale, Bilanci) consentono di automatizzare tutti gli adempimenti contabili e fiscali ordinari. PROFIS è distribuito con aggiornamenti costanti che seguono l'evoluzione normativa e offre integrazione con servizi digitali di studio (ad es. fatturazione elettronica, dichiarativi, pratiche di revisione, moduli di analisi e BI). L'architettura è "cloud-ready": lo studio può lavorare sui dati dei clienti in remoto tramite la piattaforma SISTEMINRETE®, garantendo sicurezza (certificazioni ISO/IEC 27001) e aggiornamenti centralizzati.

STUDIO è il software gestionale dedicato all'organizzazione dello studio professionale (accounting firm). Pensato per professionisti (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro), STUDIO gestisce l'agenda operativa dello studio, la conservazione e il flusso documentale e la condivisione dei dati con i clienti. Il prodotto comprende versioni verticalizzate (ad es. STUDIO per avvocati, per commercialisti, per consulenti del lavoro) e si integra con applicazioni ausiliarie come STUDIO BI (cruscotti di analisi), Sportello STUDIO (app mobile per invio rapportini e comunicazioni allo studio), gestione E-fatture

e pratiche telematiche. In pratica, STUDIO funge da ERP di studio professionale: coordina pratiche, scadenziari, scambi con il cliente (attivando ad esempio la fatturazione elettronica o l'invio di pratiche telematiche) e si avvantaggia di un modello modulare e interoperabile.

JOB è il software di Sistemi per l'amministrazione del personale. Protetto da marchio registrato, è destinato innanzitutto agli studi di consulenza del lavoro, ma anche alle aziende che gestiscono internamente paghe e adempimenti connessi. JOB gestisce l'intero ciclo delle risorse umane: dalla compilazione e avanzamento delle pratiche (INPS/INAIL, assunzioni, gestione ferie/malattie), alla pianificazione periodica delle attività di studio, fino al budget del personale e ai cedolini paga. Tra le funzionalità principali ci sono l'analisi dei costi del personale (report con Excel e pivot integrati) e un modulo web "JOB PRESENZE" che permette alle aziende clienti di inserire direttamente timbrature e presenze su portale dedicato. Anch'esso disponibile sul cloud Sistemirete®, JOB consente aggiornamenti automatici e collaborazione in rete, dando allo studio piena visibilità su ogni dato di payroll in tempo reale. Per le imprese e i settori produttivi Sistemi propone invece gestionali ERP diversificati.

eSOLVER (marchio registrato) è l'ERP completo per aziende di produzione, servizi e distribuzione. Copre l'intera catena operativa (commerciale, logistica, produzione, contabilità) e dispone di verticalizzazioni specializzate (per la produzione industriale, commercio all'ingrosso/dettaglio, assistenza tecnica, vitivinicolo, oleario, ecc.). Il sistema è articolato in moduli integrati con Business Intelligence e App mobile (es. MES e CRM) per ottimizzare vendite, magazzino, approvvigionamenti e pianificazione produttiva.

SPRING è invece un gestionale bilanciato per piccole e medie imprese e artigiani. Anch'esso protetto da marchio registrato, SPRING unifica contabilità ordinaria/semi-ordinaria, ciclo attivo (vendite) e ciclo passivo (acquisti) con la gestione magazzino in un'interfaccia web intuitiva. Il software è «completo, scalabile e rapido da avviare», e include anche intelligenza artificiale per la contabilizzazione automatica delle fatture passive.

Infine ENOLOGIA è un gestionale specializzato per aziende vitivinicole. Esente da marchio registrato, ENOLOGIA assiste il produttore di vino in tutte le fasi (gestione del

vigneto, vinificazione in cantina, imbottigliamento) e risponde ai vincoli normativi del settore. I moduli core integrano l'analisi del raccolto e delle rese, il controllo qualità, la tracciabilità del prodotto, la gestione commerciale e la contabilità di cantina. Anche per queste soluzioni è prevista un'offerta cloud (Sistemi Service Farm) e integrazioni con altri servizi Sistemi (BI, archiviazione digitale, mobile). SPORTELLO.CLOUD rappresenta la piattaforma di collaborazione web a supporto dei suddetti gestionali. È descritta come “la piattaforma web dello studio professionale per collaborare con tutti i suoi clienti e gestire i servizi digitali di oggi e di domani”. In pratica, SPORTELLO.CLOUD mette in rete lo studio e le sue aziende-clienti per il ciclo di fatturazione elettronica, la consultazione bancaria (importazione estratti conto e contabilizzazione automatica), la validazione condivisa di documenti (bilanci, dichiarativi, report), la conservazione digitale e la gestione in mobilità di pratiche e rapportini. L'intera piattaforma risiede sulla Service Farm Sistemi, l'infrastruttura cloud certificata ISO/IEC 27001/27017/27018, che garantisce aggiornamenti, scalabilità e protezione dei dati.

Infine, FATTUREWEB e HUB SISTEMI completano il sistema digitale di scambio fatture. FattureWeb è uno strumento online che consente alle aziende-clienti di emettere fatture elettroniche e documenti di incasso (scontrini fiscali sostituiti da “documenti commerciali”) direttamente via web. Una volta emesse, le fatture vengono veicolate attraverso HUB SISTEMI, il servizio accreditato SDI gestito da Sistemi che automatizza l'invio e la ricezione delle fatture attive e passive (su protocollo SDICOOP). Grazie a questa integrazione, lo studio riceve in tempo reale gli XML delle fatture dai propri clienti (via FattureWeb/HUB Sistemi) e li registra automaticamente in PROFIS, azzerando i tempi operativi della registrazione manuale. In sintesi, FattureWeb/HUB Sistemi sono soluzioni cloud-based che supportano il processo di fatturazione digitale end-to-end, integrandosi con gli altri gestionali Sistemi e con i servizi di conservazione e analisi.

3.2 Simulazione del Calcolo del Patent Box

3.2.1 Modalità di applicazione del Vecchio Regime

I dati in esame disponibili forniti dall'azienda tramite documenti interni sono relativi al 2023, anno in cui la Società ha lavorato ad alcuni progetti, per cui si riporta nel seguito una tabella con descrizione del progetto per ciascun prodotto di Sistemi.

Prodotto	Descrizione Progetto
PROFIS	Riforma terzo settore –Adeguamenti PROFIS
	Analisi Crisi d'impresa
	Bilanci - Budget e Business Plan
	Bilanci WEB
	Modelli Dichiarativi 2023
JOB	UniEMens -Nuove funzionalità
	JOB4-Revisione JOB
	JOB Presenze WEB
STUDIO	Revisione Gestione Pratiche
	Studio Legale
eSOLVER/SPRING	Revisione Interfaccia e usabilità
	Revisione Gestione Beni Ammortizzabili
	Contabilizzazione fatture emesse e ricevute
	Acquisizione prima nota banca
ENOLOGIA	Etichettatura digitale
	Gestione vinificazione
	Gestione produzione birra
	Telematico Accise e DAA Telematici
BUILDER (R&S)	AGIS
	BCDEVELOP
	LINGUAGGIO BC
	Ambiente di esecuzione 64 bit
FattureWEB	FattureWEB – Adeguamenti vari
SPORTELLO.cloud	Sportello BI
	Sportello Studio
HUB SISTEMI	Implementazioni varie

Tabella 3

Gli asset utilizzati dalla Società nell'ambito delle attività collegabili all'agevolazione si sostanziano principalmente nei software ad uso interno capitalizzati dalla Società, e nelle strumentazioni tecniche e di ufficio utilizzate dal personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo relative ai beni immateriali.

I beni immateriali oggetto dell'Agevolazione appartengono ad una delle cinque categorie individuate dall'articolo 6 del Decreto, ovvero (i) il software protetto da copyright.

In riferimento alla succitata categoria di Beni immateriali, sono nove i software protetti da copyright rientranti tra i Beni immateriali oggetto dell'agevolazione, ovvero:

- il software denominato “PROFIS”, il cui relativo marchio di prodotto, appartenente alle classi merceologiche 9 e 42 della classificazione di Nizza, è stato registrato in data 25 ottobre 1999 al numero 0000792700 e rinnovato in data 25 ottobre 2017;
- il software denominato “STUDIO”, il cui relativo marchio di prodotto, appartenente alle classi merceologiche 9 e 42 della classificazione di Nizza, è stato registrato in data 25 ottobre 1999 al numero 0000793470 e rinnovato in data 12 giugno 2018;
- il software denominato “JOB”, il cui relativo marchio di prodotto, appartenente alle classi merceologiche 9 e 42 della classificazione di Nizza, è stato registrato in data 25 ottobre 1999 al numero 0000792703 e rinnovato in data 25 ottobre 2017;
- il software denominato “eSOLVER”, il cui relativo marchio di prodotto è stato registrato in data 9 dicembre 2010 al numero 0001386016, appartenente alle classi merceologiche 9 e 42 della classificazione di Nizza e rinnovato in data 12 settembre 2019;
- il software denominato “SPRING”, il cui relativo marchio di prodotto è stato registrato in data 25 ottobre 1999 al numero 0000792699 e rinnovato in data 25 ottobre 2017;
- il software denominato “ENOLOGIA”, per il quale non è stato registrato un marchio di prodotto;
- il software denominato “SPORTELLO.CLOUD”, il cui relativo marchio di prodotto è stato registrato in data 16 ottobre 2018 al numero 302018000032505;

- il software denominato “FATTURE WEB”, il cui relativo marchio di prodotto è stato registrato in data 5 dicembre 2017 al numero 302017000139179;
- il software denominato “HUB SISTEMI”, per il quale non è stato registrato un marchio di prodotto.

In relazione a ciascun IP sopra riportato, la società ha anche allegato la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti dalla disciplina Patent Box, ovvero:

1. una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo alla Società stessa a titolo originario, e la sussistenza dei requisiti di originalità e creatività che li rendono tali da poter essere identificati come opere dell'ingegno, contenente inoltre la descrizione dettagliata del programma per elaboratore e con allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore;
2. il relativo attestato di deposito/rinnovo del corrispondente marchio di prodotto rilasciato dalla Direzione Generale Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM).

I principali beni immateriali non agevolabili sono iscritti in bilancio nella voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno” e rappresentati da software applicativi di proprietà, software di terzi e licenze d'uso.

Nel dettaglio una tabella contenente le principali tipologie di beni immateriali non agevolabili iscritti nella voce “diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”.

Tipologia <i>intangibile</i>	Valore netto a bilancio 2023	Patent box
<i>Software</i> di terzi e Licenze	153.489	Beni non agevolabili

Tabella 4

Come precisato nell'*articolo 1, comma 41, della Legge di Stabilità 2015*, il regime agevolativo si applica a condizione che vengano svolte attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa

società che controlla l'impresa, ovvero con Università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali.

Nello specifico, al fine di sviluppare, mantenere, nonché accrescere il valore dei beni di cui immateriali in precedenza menzionati, la Società pone in essere una serie di attività di ricerca e sviluppo, che sono nello specifico dettagliate attraverso documentazione in allegato (Allegato 2).

Le attività di ricerca e sviluppo, anche sulla base delle precisazioni fornite nella *Circolare n. 11/E del 2016*, sono riconducibili alle seguenti categorie, individuate dall'*articolo 8* del Decreto Patent Box:

(ii) la ricerca applicata, con ciò dovendosi intendere la ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica; lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l'utilizzo di processi e servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari;

(iv) l'ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright;

Sussiste un diretto collegamento tra le attività sopra elencate e lo sviluppo, il mantenimento, nonché l'accrescimento del valore dei Beni immateriali, in quanto le attività di ricerca applicata e di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright sono strettamente indispensabili per lo sviluppo del software. Nel periodo, la Società in particolare ha sostenuto attività di ricerca e sviluppo relative ai progetti

software “JOB4” e “BILANCI WEB” mentre non ha effettuato cessioni di beni immateriali agevolabili, non andando a generare alcuna plusvalenza.

Non sono state ottenute somme a titolo di risarcimento o di restituzione dell’utile di cui all’art. 7, comma 4, del Decreto Patent Box.

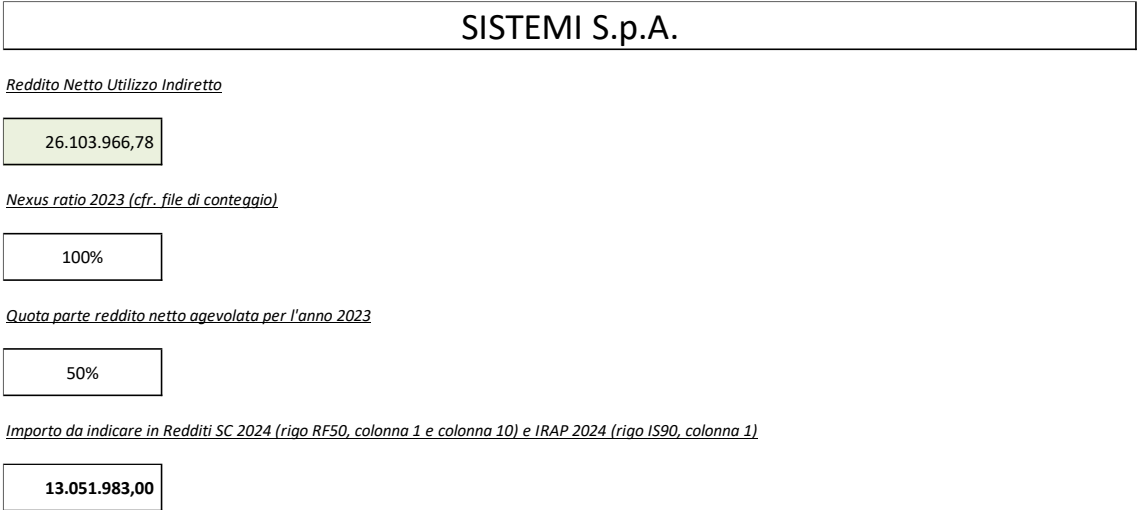


Figura 5

Si specifica che il nexus ratio nel periodo è stato pari al 100%. Ai sensi della Circolare n. 28/E del 29 novembre 2020, l’esplicitazione degli elementi costitutivi del rapporto di nexus e delle modalità di tracciatura e rilevazione dei costi di ricerca e sviluppo, consente al contribuente di ottenere l’esimente sanzionatoria, in caso di rettifica del quantum agevolabile che scaturisca dalla rideterminazione del predetto rapporto.

In merito alle modalità di tracciatura dei costi di ricerca e sviluppo, la Società attraverso un adeguato sistema di tracking and tracing dei costi e dei ricavi legati ai singoli beni immateriali agevolabili di cui al paragrafo 1.7, provvede a distinguere i costi di ricerca e sviluppo per singolo IP.

Il rapporto di nexus per ogni singolo bene immateriale è determinato come segue:

$$Nexus\ Ratio = \frac{A + B + C + F}{A + B + C + D + E}$$

Dove:

A: sono i costi afferenti alle attività di realizzazione e sviluppo di software svolte direttamente dalla Società per ogni singolo bene immateriale e pari a:

Software	Costi (migliaia di euro)
PROFIS	26.071
JOB	9.667
ESOLVER	8.543
SPORTELLO.CLOUD	3.186
STUDIO	2.904
SPRING	2.524
ENOLOGIA	2.354
FATTURE WEB	1.455
HUB SISTEMI	1.178

B: sono i costi afferenti attività di realizzazione e sviluppo di software svolte da università/ enti di ricerca che sono pari a zero per ogni singolo bene agevolabile;

C: sono i costi di realizzazione e sviluppo di software infragruppo che derivano da riaddebiti di terzi, pari a zero per ogni singolo bene immateriale agevolabile;

D: sono i costi di realizzazione e sviluppo software infragruppo, pari a zero per ogni singolo bene immateriale agevolabile;

E: è il costo di acquisizione, anche mediante licenza di concessione in uso dei beni immateriali, pari ad Euro 300 mila per il software “FATTURE WEB”;

F: Up Lift pari ad Euro 300 mila.

Ai fini del nexus ratio, sono stati presi in considerazione tutti i costi sostenuti dal 2020 al 2023 per singolo bene immateriale agevolabile.

Ai sensi del Provvedimento e della Circolare 11/E del 2016, nel caso di utilizzo indiretto dei Beni immateriali, il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali stessi, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi.

In ragione di ciò, si schematizzano nel prospetto sotto riportato, i ricavi derivanti dall'utilizzo indiretto dei Beni immateriali, ed i relativi costi diretti ed indiretti, relativamente all'annualità 2023 ("al netto" delle relative variazioni fiscali IRES).

TABELLA - A					
	Utilizzo indiretto	ASSISTENZA	Ricadenti/Altro	TOTALE	
Ricavi			Canoni software rete (1)	822.265,84	
			Rivendita software di terzi (2)	861.167,85	
			Servizi telematici e di clouding (3)	18.981.962,41	
			Altro prestazioni di servizi (11)	840.881,14	
			Costi spese di distribuzione (7-1)	6.703.016,24	
	Vendita prodotti software (4)	4.404.794,67	Altri ricavi e proventi (13) *	1.051.514,06	
	Royalities aggiorn. soft. (1)	8.608.872,25			
	Canoni aggiornamenti soft. (6)	40.686.701,80	Ricavi nuovi software non agevolati (A)/Vendite repubblic	389.419,97	
	Quota da escludere su alcuni prodotti (NO PTN)				
A	TOTALE	53.789.824,51	TOTALE	23.571.707,58	138.951.594
Costi Diretti	Componenti ex ass. utenti (9)	38.564.711,51	Costi accessori (14)	374.146,08	
	Incentivi su canoni (10)	4.675.585,20	Progenitori Internet (15)	11.000,00	
	Spese per il personale diretto, riferibili lo sviluppo del soft. (**)	15.677.656,16	Spese personale collegato alla distribuzione del sw	-	
	* Costi consulenti e compensi professionali amministrazioni (***)				
	Prestazioni sviluppo software e canoni aggiornamento sw per sviluppo (***)	683.950,31	Acquisti soft. per la rivendita (4)	1.002.001,79	
			Acquisti di servizi tel. E cloud (5)	2.492.120,64	
			Costi nuovi software non agevolati (B)/Spese personale/prestazioni sviluppo sw	529.326,93	
			Ammortamenti software non agevolati (C)	1.262.487,39	
			Incentivi esclusi		
B	TOTALE	23.086.991,47	TOTALE	5.621.489,38	67.763.144
Costi Indiretti	Ripartizione costi/residui su base fatturata	6.608.866,56	Ripartizione costi/residui su base fatturata	4.371.818,81	
C	TOTALE	6.608.866,56	TOTALE	4.371.818,81	25.859.519
Reddito Netto	(= A - B - C)	26.103.966,48	(= A - B - C)	13.578.395,45	44.928.531
RICONCILIAZIONE CON UTILE CIVILISTICO				Proventi finanziari	2.402.799,00
				Oneri finanziari -	13.854,00
				Utile e perdite su cambi	99,00
				Rivalutazioni/Svalutazioni -	72.019,00
				Imposte -	8.672.035,00
				Effetto Netto variazioni fiscali	719.628,45
				Utile Civile	39.323.150

Figura 6

I beni immateriali agevolabili sono utilizzati indirettamente tramite: la vendita delle licenze d'uso dei software ricompresi nei Beni immateriali; il 40% dei ricavi per la vendita degli aggiornamenti delle licenze software di cui al punto precedente; l'addebito ai Partner di royalties sulla vendita degli aggiornamenti delle licenze sui software sviluppati dalla Società al punto che precede, effettuate dal Partner agli utenti finali.

In merito ai costi diretti afferenti all'utilizzo indiretto dei Beni immateriali, sono invece stati individuati i costi sostenuti nel 2023 relativamente: alle spese per il personale direttamente impegnato nello sviluppo dei software ricompresi nei Beni immateriali; agli incentivi riconosciuti ai Partner per lo sviluppo della clientela relativi ai ricavi diretti (canoni); alle spese per prestazioni sviluppo software. Relativamente ai costi indiretti è stata effettuata una parametrizzazione degli stessi sulla base dei costi diretti afferenti all'utilizzo indiretto dei beni sul totale degli stessi. Per quanto concerne gli eventuali proventi/oneri finanziari direttamente ed indirettamente riferibili agli IP oggetto di agevolazione Patent Box, si sottolinea che i proventi/oneri finanziari iscritti in bilancio

dalla Società non risultano connessi ai beni immateriali oggetto di agevolazione o ad operazioni indirettamente riferibili a questi ultimi.

Inoltre, si specifica che non vi sono variazioni fiscali direttamente ed indirettamente riferibili ai singoli IP, eccetto le variazioni inerenti agli incentivi fiscali sulle spese per il personale dipendente (le quali sono state debitamente imputate ai costi del personale sostenuti per gli IP stessi). Tuttavia, vi sono variazioni fiscali che hanno inciso sui costi indiretti sostenuti dalla Società, e che sono stati attribuite al reddito agevolabile tramite una parametrizzazione delle stesse sulla base dei ricavi afferenti all'utilizzo indiretto dei beni sul totale dei ricavi consuntivati dalla Società.

Si riporta di seguito una tabella riportante le variazioni fiscali.

Variazioni in aumento	Importo	Allocazione	Variazioni in diminuzione	Importo	Allocazione
AUTO AMMINISTRATORI	2.980,58	Costi indiretti	SUPER AMMORTAMENTO	81.076,70	Costi indiretti
AUTO AMMINISTRATORI CO.CO.CO	2.544,53	Costi indiretti	SPESE ALBERGHI E RISTORANTI PARZ.DED. (75%)	320.240,00	Costi indiretti
AUTO DIPENDENTI	32.690,00	Costi indiretti	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	27.491,00	Altri Ricavi e Proventi
QUOTA AMM.TO AUTO AMMINISTRATORI	6.908,33	Costi indiretti	CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI	60.442,27	Altri Ricavi e Proventi
QUOTE AMMTI AUTO DIPENDENTI	24.085,00	Costi indiretti	SOPRAVVIVENZE ATTIVE	104.965,00	Altri Ricavi e Proventi
QUOTA AMM.TO IMPIANTO TELEFONICO	75,00	Costi indiretti	DEDUZIONE IRAP SU PERSONALE	25.460,00	Costi indiretti
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI (100%)	17.699,00	Costi indiretti	PLUSVALENZE SU CESSIONE AUTO/TEL. E RISARCIMENTI AUTO	25.706,30	Altri Ricavi e Proventi
SPESE ALBERGHI E RISTORANTI INDEDUCIBILI	208.450,00	Costi indiretti	DEDUZ.SU TRASFER.TFR A FDI PENSIONE/TESORERIA	41.565,00	Costi indiretti
ACC.FONDO ONERI DIFFERITI	-	Costi indiretti	UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE DI CREDITI	288.696,00	Costi indiretti
ACC. SVAL. CREDITI TASSATO	3.294,63	Costi indiretti	UTILIZZO FONDO ONERI DIFFERITI	214.584,00	Costi indiretti
SPESE INDEDUCIBILI	1.042,59	Costi indiretti	INCENTIVI PAGATI NELL'ANNO	904.856,00	Costi diretti
MULTE AUTOVETTURE	-	Costi indiretti	Totale variazioni in diminuzione	2.095.082,27	€
QUOTE SSN AUTOVEICOLI	25.456,16	Costi indiretti	Effetto Netto	-	749.628,45
COSTI TELEFONICI	-	Costi indiretti			
MINUSVALENZE SU ALIENAZ.CESPITI/PARTICIPAZIONI	-	€ Costi indiretti			
INCENTIVI SUL PERSONALE	1.020.228,00	€ Spese per il personale dipendente imputate ai costi diretti			
Totale variazioni in aumento	1.345.453,82	€			

Figura 7

3.2.2 Modalità di applicazione del Nuovo Regime

Nell'applicazione del Nuovo regime Patent Box si considerano le disposizioni introdotte dal D.L. 146/2021, art. 6 e seguenti modifiche, di cui si è ampiamente trattato nel capitolo I della presente tesi. E' doveroso specificare come in realtà l'applicazione delle modalità del nuovo regime Patent Box e dell'agevolazione del Credito per R&S all'esercizio 2023 per Sistemi s.p.a. sia puramente astratta e a scopi didattici, per sottolineare le differenze tra i diversi regimi normativi e gli eventuali vantaggi: Sistemi infatti nel 2023 non aveva

aderito al nuovo regime preferendo terminare il quinquennio con la precedente agevolazione, facoltà espressamente ammessa dal legislatore, e rinunciando anche al già cumulabile credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo. Questa scelta a detta della società è figlia di un approccio prudente di fronte alla novità dell'agevolazione e alla complessità dei calcoli sulle voci agevolabili, nella speranza di prevenire qualsivoglia contestazione sul merito.

Voce	Importo Spese (€)	Importo Maggiorato (+110%) (€)
Personale sviluppo software + amministratore + consulenti	15.677.656,16	32.923.077,93
Prestazioni sviluppo software	683.950,31	1.436.295,65
Aggiornamento/assistenza software sviluppo	109.915,26	230.822,05
TOTALI	16.471.521,73	34.590.195,63

Tabella 5

La tabella mostra la maggiorazione pari al 110% prevista dalla nuova disciplina Patent Box, precisando come il calcolo sia effettuato sul costo netto sostenuto, ovvero dopo lo sconto di eventuali contributi o sovvenzioni pubbliche incassati per le stesse attività. Le voci di spesa sono comprese tra quelle elencate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022¹⁵², tra queste sono incluse le spese per il personale addetto alle attività di R&S (lavoratori dipendenti, collaboratori, consulenti tecnici direttamente impiegati nello svolgimento delle attività rilevanti); quote di ammortamento e canoni di leasing su beni materiali e immateriali utilizzati nelle attività di R&S; oneri per servizi di consulenza tecnico-specialistica connessi esclusivamente alle attività di innovazione; costi di materiali, forniture e strumentazioni impiegati nelle attività ammissibili; nonché spese per il mantenimento, rinnovo, tutela e difesa dei diritti sui beni immateriali agevolati (es. oneri per il rinnovo di brevetti o per attività di

¹⁵² Agenzia delle Entrate. (2022, 15 febbraio). *Provvedimento n. 48243 – Attuazione dell'art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234. Definizione degli elementi informativi contenuti nella documentazione idonea e modalità di esercizio dell'opzione per il nuovo Patent Box.*

prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi). Per “utilizzo indiretto” si intende, come chiarito dalla prassi, la concessione in licenza del diritto all’impiego del bene immateriale, in tal caso l’impresa può godere dell’agevolazione purché mantenga il controllo tecnico-finanziario sull’innovazione realizzata, requisito soddisfatto da Sistemi.

Il dossier attestante le attività svolte e i costi sostenuti (modelli organizzativi, relazione tecnica, prospetti di spesa, ecc.) imposto dal provvedimento dell’Agenzia, sottoscritto dal legale rappresentante (o suo delegato) con firma elettronica e marca temporale apposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sostituisce il percorso di ruling obbligatorio per l’accesso alla precedente normativa. Nel presente calcolo di simulazione per il nuovo regime si presuppone come Sistemi, visto e considerato l’accesso alla precedente agevolazione e la contemporanea procedura di conformità con l’AdE, possa senza difficoltà ottemperare alla compilazione del suddetto documento. Occorre ricordare tuttavia che l’assenza o tardività della marca temporale o altre carenze formali sulla documentazione comportino la decadenza dall’esimente sanzionatoria in caso di controllo, eventualità che nel presente caso di studio non prenderemo in considerazione.

Nel calcolo per il nuovo Patent Box non è stato possibile dunque trasferire sulle spese agevolate per la precedente normativa la maggiorazione prevista, in quanto vi sono alcune divergenze oggettive che vanno nei fatti a rendere più stringente il perimetro dei beni contemplati. Non sono più agevolabili i marchi e il know-how, venendo contemplati solo brevetti, software, disegni e modelli. Le royalties verticali e i canoni correlati ai ricavi, considerate nel vecchio Patent Box non sono più agevolabili, in quanto collegate alla rete distributiva dei partner e legati alla natura assistenziale svolta da questi ultimi per i clienti finali, così come le campagne marketing e pubblicitarie. In linea con la *risposta all’interpello n. 159/2023*¹⁵³, l’Agenzia ha confermato che i canoni di licenza (royalties) pagati in filiera interna, direttamente connessi a opere di R&S effettuate sul software protetto, non compromettono l’agevolazione purché costituiscano un mero pass-through dei costi di R&S. Viceversa, qualsiasi canone o royalty passivo versato per l’uso

¹⁵³ Agenzia delle Entrate. (2023). *Risposta n. 159/2023 – Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146: costi sostenuti nei confronti di soggetti terzi riaddebitati da società correlate (c.d. costi “pass through”)*. Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale.

commerciale di software di terzi (ad esempio licenze d'uso standard di prodotti software) non implica attività di R&S sull'IP dell'investitore e pertanto va escluso dall'agevolazione (i costi di acquisto di licenze/royalties passive non sono ammissibili come costi di R&S). Quanto agli "incentivi su canoni", essi sono rilevabili come spese agevolabili solo se rappresentano rettifiche o riduzioni di costi già sostenuti per IP agevolabili. Vanno pertanto inclusi nel calcolo dell'agevolazione quando si tratta di incentivi fiscali imputati a costi di R&S (ad es. benefici di legge sul personale R&S): qualora l'incentivo non sia assimilabile a una riduzione di costi di R&S sugli IP agevolabili occorre escluderlo dalla base dei costi agevolabili, come del resto indicato dalle circolari di prassi¹⁵⁴. Viceversa, i costi relativi a servizi di assistenza agli utenti o generici di manutenzione non qualificante devono essere esclusi, come nel caso della rete distributiva Sistemi. È infatti pacifico in prassi che l'assistenza ordinaria al cliente (help-desk, supporto tecnico standard, manutenzione non innovativa del software) non costituisca attività di R&S né incida sul valore del bene immateriale agevolato. Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate (riferendosi al vecchio regime ma valido in linea di principio anche nel nuovo), tra i costi R&S non rientrano "il basic help desk... il supporto

¹⁵⁴ Si rammentano:

Agenzia delle Entrate. (2023, 24 febbraio). *Circolare n. 5/E – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del*

Patent Box (art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146).

Agenzia delle Entrate. (2023, 24 febbraio). *Provvedimento n. 52642/2023 – Modifiche al provvedimento n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di "nuovo regime patent box" (art. 6 D.L. 21 ottobre 2021, n. 146).*

Agenzia delle Entrate. (2023, 24 febbraio). *Circolare n. 5/E – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box, art. 6 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.*

Agenzia delle Entrate. (2020, 29 ottobre). *Circolare n. 28/E – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box. Riferimenti: art. 4 D.L. 34/2019, L. 58/2019 e Provv. 30 luglio 2019, prot. n. 2019/658445.*

Agenzia delle Entrate. (2019, 9 settembre). *Risoluzione n. 81/E – Modifiche alla disciplina del Patent Box ai sensi dell'art. 4 del D.L. 34/2019 convertito in L. 58/2019 e art. 1, commi 37–45, L. 190/2014.*

Agenzia delle Entrate. (2017, 9 marzo). *Risoluzione n. 28/E – "Patent Box": attività di sviluppo, mantenimento e accrescimento del software protetto da copyright.*

Agenzia delle Entrate. (2016, 27 settembre). *Risoluzione n. 81/E – Interpello ex art. 11, L. 212/2000. "Patent Box" ex art. 1, commi 37–45, L. 190/2014 e D.M. 30 luglio 2015.*

Circolare n. 11 del 7 aprile 2016 - Chiarimenti in tema di Patent Box - Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 luglio 2015. Attenzione: la Circolare n° 11 è stata sostituita il 22 aprile 2016 in quanto la versione precedente conteneva un refuso (a pagina 41 veniva indicato il termine di 180 giorni e non quello corretto di 150)

Circolare n. 36 del 1° dicembre 2015 - Primi chiarimenti in tema di Patent Box. Articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni e Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015

telefonico” o i canoni di servizio periodico sui software. Di conseguenza, i “compensi assistenza utenti” e le “spese generiche di assistenza” vanno esclusi dalla tabella dei costi agevolabili.

Ai fini IRES (24%) e IRAP (3,9%) quindi *Sistemi* andrà ad indicare la parte di costi deducibile extra-contabilmente (18.118.673,90€) come variazione in diminuzione in dichiarazione nel rigo RF 55, codice 86 del Mod. SC 2022 e nel rigo IC57, codice 16, del Mod. IRAP 2022, oltre alla parte deducibile ordinariamente (16.471.521,73€) per un totale di 34.590.195,63€. Il risparmio complessivo d'imposta sarà allora pari al 58,59% dei costi sostenuti “ordinariamente” ovvero €9.650.664,58.

3.2.3 Modalità applicazione del Credito D'imposta R&S

La disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo ha trovato origine, come trattato ampiamente nel capitolo precedente, nel "Decreto Destinazione Italia" (D.L. 23 dicembre 2013, n. 145), che ha introdotto un beneficio fiscale sotto forma di credito d'imposta destinato a tutte le imprese che abbiano sostenuto, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019, spese in R&S eccedenti la media degli investimenti effettuati nei tre esercizi precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015, seguendo il cosiddetto meccanismo incrementale. Il beneficio, inizialmente pari al 25% di tali spese incrementali, è stato attuato tramite il D.M. 27 maggio 2015, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico. Con la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019), il legislatore ha abrogato anticipatamente la precedente disciplina, introducendo un nuovo impianto normativo che ha esteso il credito d'imposta anche alle attività di innovazione tecnologica, transizione ecologica, innovazione digitale 4.0 e design, attuato con il D.M. 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico. I successivi interventi normativi da parte delle leggi di bilancio 2021 (L. 178/2020) e 2022 (L. 234/2021), hanno previsto che il credito per attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale fosse prorogato fino al 2031, con aliquota pari al 10% dal 2023 (massimale 5 milioni di euro). Quanto al credito per innovazione tecnologica e design si applica al 10% fino al 2023 (massimale 2 milioni), e al 5% per gli anni 2024-2025, mentre il credito per innovazione digitale 4.0 e transizione

ecologica è fissato al 15% fino al 2022 (massimale 2 milioni), al 10% nel 2023 (massimale 4 milioni), e al 5% nel biennio 2024-2025 (massimale 4 milioni).

Il credito maturato è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, con codice tributo "6938", in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione. L'agevolazione è esente da imposizione ai fini delle imposte sui redditi e IRAP, non incide sui vincoli dell'art. 61 e 109, comma 5, TUIR, e non è cedibile, neppure all'interno del consolidato fiscale. È cumulabile con altri incentivi, come vedremo nel paragrafo seguente, purché non si ecceda il costo complessivo sostenuto.

Ai fini dichiarativi, i soggetti beneficiari (le società di capitali che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca e sviluppo) devono compilare il quadro RU del modello Redditi SC, sezioni I (rigo RU5) e IV (righe RU100-RU102). Nel rigo RU100 sono riportate le spese per R&S, suddivise tra spese di personale (col. 1), ammortamenti (col. 2), contratti extra muros (col. 3), licenze e privative (col. 4), consulenze (col. 5), materiali e forniture (col. 6), l'ammontare complessivo delle spese agevolabili (col. 7 e 8), spese per le attività R&S nelle regioni del Mezzogiorno (col. 9).¹⁵⁵

¹⁵⁵ Nel dettaglio:

- Colonna 1: va indicato l'importo complessivo delle spese di personale, comprensivo della maggiorazione del 150% prevista per i lavoratori neoassunti di età non superiore a 35 anni;
- Colonna 1A: deve essere riportata, come sottoinsieme della colonna 1, la quota di spese riferita ai dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente in attività di R&S, per i quali opera la suddetta maggiorazione;
- Colonna 1B: va indicato il numero dei lavoratori per i quali si applica, nel periodo d'imposta, il beneficio della maggiorazione del 150%;
- Colonna 2: si devono inserire le spese relative a quote di ammortamento, canoni di locazione (finanziaria o operativa) e altri costi sostenuti per beni materiali mobili e software, nel limite massimo complessivo del 30% del costo del personale;
- Colonna 2A: deve contenere la quota delle spese di cui alla colonna 2 specificamente riferita ai software;
- Colonna 3: va indicato l'importo dei contratti di ricerca commissionati a soggetti terzi (ricerca extra muros), al lordo della maggiorazione del 150% applicabile in caso di affidamento a università, enti di ricerca o start-up innovative; Colonna 3A: contiene la parte delle spese incluse nella colonna 3 riferibile ai soggetti per cui è applicabile la predetta maggiorazione;
- Colonna 4: riporta l'importo delle spese sostenute per l'acquisizione da terzi di privative industriali, entro il limite di 1 milione di euro;
- Colonna 5: accoglie i costi per servizi di consulenza, entro il limite del 20% del totale delle spese del personale;
- Colonna 6: comprende le spese per materiali, forniture e altri beni analoghi, nel limite massimo del 30% delle spese del personale;
- Colonna 7: indica l'ammontare complessivo di tutte le spese agevolabili sostenute nel periodo d'imposta;

Al fine di garantire il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il soggetto beneficiario del credito d'imposta che abbia percepito, in relazione ai medesimi costi agevolati, un'ulteriore sovvenzione o contributo, è tenuto, conformemente alle istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021, a compilare il rigo RU151 del modello Redditi. Nella colonna 1 occorre indicare, il codice identificativo del credito d'imposta; nella colonna 2, l'anno di riferimento (tra il 2020, il 2021 o il 2022) in cui si è realizzato il cumulo dei benefici; nella colonna 3, una descrizione puntuale della sovvenzione aggiuntiva di cui si è beneficiato per i medesimi costi.

La simulazione delle spese agevolabili ricalca per semplicità quelle individuate per la disciplina del Nuovo Patent Box, considerando ferme alcune ipotesi fondamentali. Le spese per il personale di sviluppo software sono da considerarsi agevolabili in quanto, come nell'ambito Patent Box, riconducibili appieno alle attività R&S secondo i prospetti aziendali del monte ore di lavoro direttamente imputabili allo sviluppo: le medesime assunzioni occorrono anche per le prestazioni svolte dall'amministratore nella ricerca e sviluppo e per le consulenze da parte di professionisti (presenti anche nel conto "prestazioni sviluppo software"). Con lo stesso metro sono da intendersi le funzioni di aggiornamento, volte propriamente allo sviluppo innovativo dello stesso e dunque non alla mera manutenzione, altrimenti non agevolabile.

È allora applicata l'aliquota pari al 10% su tutte le quote ammesse, non godendo di ulteriori agevolazioni, in base ai dati forniti dalla stessa, circa le maggiorazioni previste per i contratti extra-muros con enti di ricerca o spese per personale under-35.

-
- Colonna 8: espone la base imponibile del credito, ossia l'ammontare delle spese agevolabili al netto di eventuali sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese;
 - Colonna 9: contiene l'importo delle spese sostenute per attività di R&S riferibili a strutture produttive localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno, ai fini della maggiorazione specifica del credito d'imposta.

In modo analogo, nel rigo RU101 devono essere dichiarate le spese per attività di innovazione tecnologica, mentre nel rigo RU102 vanno indicate quelle per design e ideazione estetica.
Da Gagliardi, F. (2023, 22 maggio). *Credito di imposta ricerca, sviluppo e innovazione*. Pratica Fiscale e Professionale, (20), 22. Wolters Kluwer Italia

Voce	Importo Spese (€)	Credito spettante (10%) (€)	Collocazione in dichiarazione (Modello Redditi SC – Quadro RU)
Personale sviluppo software + amministratore + consulenti	15.677.656,16	1.567.765,62	RU100 – Colonna 1 (personale e amministratori) + Col. 5 (consulenti, max 20% del personale)
Prestazioni sviluppo software	683.950,31	68.395,03	
Aggiornamento/assistenza software sviluppo	109.915,26	10.991,53	
Totale	16.471.521,73	1.647.152,18	RU5

Tabella 6

3.3 Possibilità di applicazione congiunta tra nuovo Patent Box e Credito d'imposta R&S

Se nel Decreto-Legge n.146 del 21 ottobre 2021 l'articolo 6 al comma 9 faceva esplicito divieto di cumulabilità per l'opzione nuovo Patent Box con il “credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”, esso è stato abrogato poi dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 10, lettera c). Dall'esercizio 2022 (per il periodo d'imposta 2021) in poi è infatti permessa la sinergia tra le due agevolazioni, purché quest'ultima non sia superiore al totale delle spese effettivamente sostenute dall'impresa per le attività R&S. Inoltre è applicata anche la regola della nettizzazzione dei costi “*per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto [...] in misura pari al 20 (ora 10) per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili*” (art.1 comma 203, L.160/2019) a partire dall'esercizio 2020. La Circolare 5/E/2023 in merito alla regola citata afferma che il Patent Box Patent Box deve essere qualificato, a tutti gli effetti, come una forma di sovvenzione o contributo ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. 160/2019, in coerenza con quanto già affermato dalla Circolare n.13/E/2022 in materia di crediti d'imposta per le

imprese energivore. È inoltre evidenziato dalla stessa circolare che in tutte le ipotesi in cui l'impresa abbia già fruito del credito d'imposta R&S con riferimento a spese che, successivamente, siano risultate agevolabili anche con il Patent Box, sarà necessario ricalcolare il credito R&S spettante al netto del beneficio Patent Box. Qualora, dunque, si verifichi una duplicazione di vantaggio fiscale sia in presenza del meccanismo premiale sia della maggiorazione ordinaria l'impresa sarà obbligata a restituire la parte di credito R&S già utilizzata in misura eccedente, senza applicazione di sanzioni o interessi, in quanto l'errore risulterebbe giustificato dall'applicazione delle norme vigenti al momento della fruizione.¹⁵⁶ Il beneficio può essere applicato dal momento in cui vi sia l'effettivo utilizzo del bene immateriale tutelato giuridicamente, sia esso in forma diretta o indiretta.¹⁵⁷

Nel caso di Sistemi, l'importo delle spese agevolate riportate nelle tabelle dei due paragrafi precedenti è pari a euro 16.471.521,73. Il credito R&S senza Patent Box sarebbe pari a € $16.471.521,73 \times 10\% = €1.647.152,18$ mentre il risparmio netto derivante dal beneficio Patent Box sarebbe pari a € $16.471.521,73 \times 110\% \times (24\% \text{IRES} + 3,9\% \text{IRAP}) = €5.055.110,01$. In base alla nettizzazione dei costi il Credito R&S è pari alla differenza tra le spese oggetto dell'agevolazione e il risparmio risultato dalla Patent Box, ovvero $(€16.471.521,73 - €5.055.110,01) \times 10\% = €1.141.641,17$. Sistemi otterrebbe infine un

¹⁵⁶ Al paragrafo 4.5 (pag. 42 del documento) della Circolare 5/E/2023 il passaggio tratto dal documento di prassi: *“Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve intervenire qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)». Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d'imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, 43 si ritiene che, in tali ipotesi, i costi, sui quali è stata applicata la maggiorazione prevista dalla nuova agevolazione, debbano essere reconsiderati ai fini della determinazione del credito d'imposta in questione. A tal fine, i predetti costi devono esseri assunti al netto dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive riferibili alla variazione in diminuzione derivante dalla maggiorazione del 110% del costo ammesso al nuovo regime Patent box. L'applicazione di tale interpretazione ai periodi d'imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d'imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d'imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d'imposta al momento applicabili.”*

¹⁵⁷ Testualmente, al paragrafo 4.3 (pag. 38 del documento): *“In merito occorre precisare che, in termini generali, il primo periodo d'imposta nel quale è possibile usufruire dell'agevolazione (come già precisato al paragrafo 3) è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche avvenire in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale. Resta inteso che, ai fini del meccanismo premiale, la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d'imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale”.*

beneficio fiscale complessivo (risparmio PB sommato al Credito d'imposta R&S "netto") di euro 6.196.751.18.

3.4 Conclusioni e prospettive

Sistemi come molte aziende del settore software ha cercato di sfruttare legittimamente le agevolazioni offerte dal nostro ordinamento per sostenere uno dei cuori pulsanti dell'innovazione tecnologica nel settore. Le principali remore delle aziende sono, come ricordato dà alla guida Assosoftware alle Agevolazioni Patent Box e Credito d'imposta R&S¹⁵⁸, *“prevalentemente dovuti alla natura particolare del bene immateriale “software” che, con particolare riferimento al settore di mercato rispetto al quale viene svolta la presente analisi, richiede continua manutenzione e aggiornamento da parte del produttore, a volte talmente profonda e radicale che il bene immateriale risultante al termine della “manutenzione” è di fatto diverso rispetto a quello iniziale”*. Fondamentale è la natura continuativa dell'attività di ricerca e sviluppo nel mercato delle software-house poiché *“le attività di sviluppo svolte per i rilasci di versioni successive di un software, in linea di principio, possono rientrare tra quelle di accrescimento e mantenimento dei beni immateriali [...]; quindi, se queste attività continuative soddisfacessero almeno i requisiti per essere qualificate come innovazione tecnologica dovrebbero essere ammissibili”*. Onde evitare incidenti di contestazione e favorire un rapporto collaborativo fruttuoso con gli organi di controllo è importante un continuo chiarimento amministrativo, al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente degli incentivi, evitando così dubbi interpretativi e controversie fiscali che possano disincentivare l'innovazione e lo sviluppo tecnologico del settore software, vista e considerata la sottile differenza nella caratterizzazione delle spese ai fini agevolativi.

L'azienda, si è posta l'obiettivo di accedere dal 2025 al nuovo Patent Box e al Credito d'imposta per la Ricerca e lo Sviluppo, a partire dall'anno 2024, nell'ottica di un proficuo e corretto sfruttamento delle possibilità agevolative. La sfida più grande al momento, secondo la responsabile amministrativa Valeria Rastello, è di caratterizzare correttamente l'ammontare delle spese per il personale, di natura complessa per la commistione dell'attività di sviluppo software, agevolabile, e di manutenzione, esclusa: il progetto è

¹⁵⁸ AssoSoftware. (2023). *Guida alle agevolazioni Patent Box e Credito d'imposta R&S dedicata ai produttori di software*.

quello di calcolare le ore di lavoro per lo sviluppo svolte da ciascun dipendente giornalmente, in modo da fornire un dato aggregato che sia documentato e a prova di eventuali contestazioni da parte AdE. Le consulenze dei professionisti sono di più facile dimostrabilità vista la natura più sporadica e tracciabile.

La continua propensione all'innovazione di Sistemi, ampiamente premiata sotto ogni aspetto della catena produttiva, passa anche dall'aggiornamento costante all'uso delle agevolazioni fiscali disponibili, sempre nella misura dovuta e corretta.

Conclusioni

L'obiettivo iniziale della presente tesi era quello di disegnare un quadro chiaro e completo al lettore dell'universo agevolativo fiscale e italiano nel sostegno all'innovazione tecnologica. Un proposito che può dirsi soddisfatto in parte, considerata la vastità della materia e la scelta forzata di tralasciare certi argomenti e istituti fiscali che sicuramente avrebbero contornato in modo efficace il corpus dell'elaborato. Rimane ferma tuttavia la centralità dei due oggetti di ricerca, quello del Patent Box e del Credito d'imposta, i quali, attraverso una maturazione sicuramente impegnativa, hanno però saputo ritagliarsi uno spazio di assoluto rilievo e interesse nel dibattito tributario: dibattito sulla natura delle due realtà che rimane ancora attuale. Per quanto affrontato finora, ne deriva una ricostruzione chiara e puntuale della normativa che fornirà le basi per gli aggiornamenti futuri apportati dal Governo o dagli organismi di vigilanza.

Ripercorrendo brevemente quanto visto, il primo capitolo ha ricostruito l'evoluzione storica e normativa del regime Patent Box in Italia, evidenziandone la genesi nel più ampio contesto europeo e internazionale di promozione della ricerca e sviluppo. Dopo una panoramica sullo sviluppo delle politiche di sostegno all'innovazione nel secondo dopoguerra e nei principali Paesi UE, l'analisi si è soffermata sulle specificità del nostro paese: dalla prima introduzione del Patent Box, alle successive riforme orientate al recepimento delle direttive OCSE-BEPS e alle modifiche più recenti (*D.L. 146/2021*), che hanno trasformato il beneficio da una detassazione dei redditi a una super-deduzione delle spese in R&S riferite ai beni immateriali qualificati. Il focus sul dibattito giurisprudenziale ha evidenziato l'orientamento di fatto favorevole al contribuente, difendendolo in un contesto di continua dinamicità normativa e sicuramente destabilizzante.

Il secondo capitolo ha approfondito il funzionamento, la ratio e l'evoluzione normativa del Credito d'imposta per Ricerca & Sviluppo e delle altre varianti, sottolineandone la funzione di stimolo agli investimenti privati in innovazione tecnologica. Dopo aver ricostruito le consuete principali tappe legislative e i continui adattamenti della misura alle esigenze produttive e alle strategie europee, si sono chiarite le differenze sostanziali

rispetto ad altri strumenti, in particolare il Patent Box, anche con riferimento alla cumulabilità, argomento di grande interesse, e agli effetti economici sul sistema produttivo italiano: ampio spazio è stato infatti riservato all'analisi dei dati ISTAT sull'impatto effettivo del credito R&S nel rafforzamento della competitività delle imprese italiane che si auspica possa continuare in futuro, per esempio con una proroga all'attuale scadenza prefissata al 2031 per il vigente Credito R&S.

Nella terza e ultima parte ha trovato sfogo l'impianto normativo descritto, nel caso aziendale Sistemi, il quale proponeva una simulazione con meri intenti teorici e senza presunzione applicativa effettiva dell'esercizio delle opzioni agevolative trattate in precedenza.

La complessità normativa affrontata nel processo di ricerca è emersa in via piuttosto evidente nella disamina continua di documenti normativi, di pareri di prassi e di dottrina, i quali si intrecciavano in una critica costante e imperterrita e dell'impianto della norma stessa e dell'applicazione degli strumenti di vigilanza a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. La "grumosità" della materia non testimonia assolutamente in favore della ratio con cui il legislatore ha introdotto queste due discipline, il quale si può riconoscere abbia tentato di correggere continuamente l'assetto nell'auspicio di un punto di "bolla" che è però continuato a rimanere claudicante. Dal confronto degli interpelli e delle sentenze si intende come le aziende, e anche Sistemi, nella totale buona fede e nella fiducia rimessa nelle mani dell'Amministrazione finanziaria hanno comunque subito un contraccolpo continuo originato dagli aggiornamenti a "singulto" del legislatore: ogni esercizio fiscale presentava proprie problematiche e novità di applicazione, che poco si addicevano ad un regime, quello del Credito d'imposta e del Patent Box, di anima pluriennale. Queste perplessità, oltre che dalla dottrina esaminata, sono state riscontrate anche nel confronto con Sistemi stessa, la quale si è espressa con parole particolarmente circospette a proposito dell'accesso alla nuova Patent Box e al Credito d'Imposta per R&S, per quanto riguarda la qualificazione delle spese oggetto del beneficio fiscale: il grande scoglio, a detta della Responsabile Amministrativa Valeria Rastello, è l'effettiva documentabilità della componente di sviluppo di un prodotto dalla sua mera manutenzione e aggiornamento ordinario. La soluzione a questa criticità può essere quella di tracciare progressivamente il monte ore speso dal personale o dai collaboratori e consulenti nelle

attività di ricerca ammissibili: una via che per ottenere la conformità e prevenire eventuali controlli si preannuncia pressoché obbligatoria, a fronte di una normativa sempre più stringente e onerosa da perseguire.

Sollevando lo sguardo al di là del contesto specifico di Sistemi, che pure può dirsi a suo modo circoscritto a ben poche realtà di eccellenza, si può comprendere come la necessità di una riforma in senso espansivo dei criteri di qualificazione delle spese possa essere quantomeno auspicabile per favorire a sempre più soggetti l'accesso all'incentivo. Le ultime modifiche sono in una direzione però contraria, dopo la grande permissività accordata nel vecchio regime da parte del legislatore, facendo presumere un passo indietro a fronte dell'ondata di adesioni alle agevolazioni e al gettito fiscale sensibilmente abbattuto dagli sgravi accordati. Ci si augura che i futuri rapporti ISTAT sull'incremento degli investimenti in Italia evidenziati nel paragrafo 2.1.3 possano spingere l'orientamento del Governo ad un sostegno fiscale più liberale, sacrificando parte degli introiti IRES e IRAP per sollecitare ulteriormente la realtà industriale del Paese, la quale aveva accolto favorevolmente gli aiuti statali e le aperture durante la crisi economica del periodo COVID.

Ribadendo la cardinalità del sostegno alla tecnologia per il futuro economico del Paese, sottolineo come l'attenzione accademica debba continuare a persistere nella critica al rapporto Stato-Azienda, al dualismo Fisco e progresso, nell'ottica di una simbiosi che apporti un beneficio mutuale ad entrambi i mondi, messi in concorrenza forzata da un sistema economico che da diversi anni arranca nonostante il traino industriale permanga e lo spirito di innovazione sia sempre presente nelle realtà imprenditoriali del territorio.

Bibliografia

Primo Capitolo

Fonti normative (leggi, decreti, regolamenti, codici)

- **Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145:** Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale (300)*.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/23/13G00189/sg>
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, (299), Suppl. Ordinario n. 244*.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/12/27/006G0318/sg>
- **Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34:** Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 244. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 128 del 19/05/2020, Suppl. Ordinario*.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00051/sg>
- **Legge 27 dicembre 2019, n. 160:** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020–2022. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 304 del 30/12/2019, Suppl. Ordinario n. 45*.
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/s>
- **Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269:** Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (Art. 1). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 229*.
<https://onefiscale.wolterskluwer.it/normativa/10LX0000748145ART665>
- **Commissione Europea. (2006).** *Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01)*. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 323, 1–26.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52006XC1230%2801%29>

- **Ministero dello Sviluppo Economico. (2008).** Decreto 28 marzo 2008, n. 76. Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e sviluppo. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 92 del 18/04/2008.*
- **Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.** Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 13/05/2011.*
- **Legge 11 dicembre 2016, n. 232.** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017–2019. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21/12/2016, Suppl. Ordinario n. 57.*
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/s>
- **Legge 30 dicembre 2018, n. 145.** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019–2021. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31/12/2018, Suppl. Ordinario n. 62.*
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-12-30;145>
- **Commissione Europea. (2014).** Comunicazione della Commissione: Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01). *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 198, I–36.*
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2014:198:FULL>
- **Ministero dello Sviluppo Economico. (2020).** Decreto 26 maggio 2020: Disposizioni applicative per il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design, ai sensi dell'art. 1, commi 198–207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 182 del 21/07/2020.*
- **Legge 30 dicembre 2020, n. 178.** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021–2023. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30/12/2020, Suppl. Ordinario n. 46.*
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20G00202/s>
- **Legge 30 dicembre 2021, n. 234.** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022–2024. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 310 del 31/12/2021, Suppl. Ordinario n. 49.*
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn=nir:stato:legge:2021-12-30;234>

- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197.** Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023–2025. *Gazzetta Ufficiale Serie Generale* n. 303 del 29/12/2022, Suppl. Ordinario n. 43. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg>

Fonti giurisprudenziali

- **Corte di Cassazione.** (2017, 21 aprile). Sentenza n. 10112/2017. Sezione V. <https://www.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-10112-del-21-04-2017>
- **Corte di Cassazione.** (2020, 30 ottobre). Ordinanza n. 24093/2020. Sezione VI. <https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-24093-del-30-10-2020>
- **Corte di Cassazione.** (2021, 13 gennaio). Sentenza n. 354/2021. Sezione V.
- **Corte di Cassazione.** (2021, 5 novembre). Sentenza n. 31859/2021. Sezione tributaria.
- **Corte di Cassazione.** (2022, 29 agosto). Ordinanza n. 25436/2022. Sezione VI.
- **Corte di Cassazione.** (2022, 25 ottobre). Sentenza n. 31419/2022. Sezione tributaria.
- **Corte di Cassazione, Sezioni Unite.** (2023, 11 dicembre). Sentenza n. 34419/2023. <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getGiurisprudenzaDetail.do?id=%7B7453F03B-0EC1-44CC-8CA3-63D74C76D186%7D>
- **Corte di Cassazione, Sezioni Unite.** (2023, 11 dicembre). Sentenza n. 34452/2023. https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/34452_12_2023_civ_noinde_x.pdf

Fonti dottrinali, scientifiche e di rivista

- **Sebastianelli, M., & Cardinali, N. (2020).** Nuovo bonus ricerca e sviluppo: profili applicativi e criticità. *il fisco*, 35, 3337–3358. Wolters Kluwer Italia. <https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/nuovo-bonus-ricerca-e-sviluppo-profil-applicativi-e-criticita/10AR0000271545ART1>
- **Gasparoni, G. (2004).** La detassazione degli investimenti nell'innovazione: la Tecno-Tremonti. *Pratica Contabile*, 4, 5 [ultima pagina].
- **Dalmaggioni, M., & Artina, V. (2008, 28 luglio).** Il credito d'imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo. *Pratica Fiscale e Professionale*, 30, 18–[ultima pagina].

<https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/il-credito-d-imposta-per-le-attivita-di-ricerca-industriale-e-sviluppo/10AR0000026049ART1>

- **Cirinei, G. (2023).** Credito d'imposta per ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design. In D. Avolio (a cura di), *Patent box, credito d'imposta R&S e altre agevolazioni per l'innovazione. Analisi della disciplina, casi e questioni* (pp. 175–176). Giuffrè Francis Lefebvre.
- **Avolio, D. (2021).** L'Agenzia delle Entrate detta le regole per i controlli in materia di credito d'imposta R&S. *il fisco*, 5, 429–440. Wolters Kluwer Italia.
- **Villani, M., & Morciano, L. (2021, 13 dicembre).** La Suprema Corte chiarisce il confine tra credito d'imposta non spettante e inesistente (Cass. nn. 3443/4/5 del 2021). *Il Quotidiano* *Giuridico*. Recuperato da ONE FISCALE.
- **Panzerà, G., & Saini, A. (2022).** “Inesistenza” e “non spettanza” dei crediti: la Cassazione rimedia alla scelta semantica del legislatore. *Corriere Tributario*, 3, 247–257.

Fonti statistiche e istituzionali

- **ISTAT. (2016).** Ricerca e sviluppo in Italia: anni 2014–2016. *Istituto Nazionale di Statistica*.
- **ISTAT. (2020).** Ricerca, innovazione e tecnologia dell'informazione. In *Annuario Statistico Italiano 2020* (pp. 691–706). *Istituto Nazionale di Statistica*.
- **ISTAT. (2021).** Ricerca e sviluppo in Italia: anni 2019–2021. *Istituto Nazionale di Statistica*.
- **ISTAT. (2022).** Ricerca e sviluppo in Italia: anni 2020–2022. *Istituto Nazionale di Statistica*.
- **ISTAT. (2024).** Ricerca e sviluppo in Italia: anni 2022–2024. *Istituto Nazionale di Statistica*.
- **European Commission. (2003).** European Innovation Scoreboard 2003 (SEC(2003) 1255). *Enterprise Directorate-General. CORDIS Trend Chart on Innovation*. <https://www.cordis.europa.eu>

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy. (s.d.).** PNRR – Transizione 4.0.
<https://www.mimit.gov.it/index.php/it/pnrr/progetti-pnrr/pnrr-transizione-4-0>
- **Ministero dello Sviluppo Economico. (2016).** Piano Nazionale Industria 4.0.
<https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Piano-Nazionale-Industria-40.pdf>

Atti amministrativi, circolari, risoluzioni, prassi

- **Agenzia delle Entrate. (2021, 1 marzo).** Risoluzione n. 13/E: Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
- **Agenzia delle Entrate. (2021, 23 luglio).** Circolare n. 9/E: Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – Articolo 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Risposte a quesiti.
<https://www.agenziaentrate.gov.it/>
- **Agenzia delle Entrate. (2020, 23 dicembre).** Circolare n. 31/E – Gestione degli interpelli che involgono anche questioni tecniche di competenza di altre Amministrazioni e determinazione dei termini per l'effettuazione dei controlli sui crediti agevolativi (o su taluni crediti o sul credito ricerca e sviluppo). Direzione Centrale Normativa.
- **Agenzia delle Entrate. (2022, 17 maggio).** Circolare n. 14/E: Commento alle novità fiscali – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” – Crediti d'imposta. Direzione Centrale Coordinamento Normativo.

Secondo Capitolo

Libri di testo

- Avolio, D., Bellini, M., Bochicchio, G., Cirinei, G., Ferrari, G., Gianfrate, M., Giordano, V., Giorgetti, R., Palombo, M. E., Persiani, A., Scala, G., Siani, M., & Tempestini, A. (2023). *Patent Box, credito d'imposta R&S e altre agevolazioni per l'innovazione*. Giuffrè Francis Lefebvre.
- Tesauro, F. (2024). *Istituzioni di diritto tributario* (15a ed., Vol. 1, Parte generale). Utet giuridica.

Articoli scientifici e riviste

- Altobelli, C., & Carnazza, P. (2015). L'evoluzione del sistema dell'innovazione in Italia tra norme, incentivi e nuove opportunità. *Argomenti: Rivista di economia, cultura e ricerca sociale*, 1, 67–90. https://www.academia.edu/24364097/Levoluzione_del_sistema_dellinnovazione_in_Italia_tra_norme_incentivi_e_nuove_opportunit%C3%A0
- Bertolotti, F., Citino, L., Linarello, A., Lotti, F., Padovani, E., Pisano, E., Romanelli, M., Sanelli, A., Scoccianti, F., Sette, E., & Zangari, E. (2024, dicembre). Innovazione e politiche di sostegno pubblico: un'analisi comparata. *Questioni di Economia e Finanza (Occasional Papers)*, 898. Banca d'Italia. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2024-0898/QEF_898_24.pdf
- Gambardella, R. (2014). La concorrenza fiscale ed i regimi fiscali di tipo IP. *Diritto e pratica tributaria internazionale*, 3, 727. Recuperato da One Legale
- Nicolosi, F. (2022). Nuovo Patent Box: dubbi interpretativi e criticità operative alla luce del Provvedimento attuativo. *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 7, 5-17.
- Pini, E., & Viola, I. (2023). Errori formali nel Patent Box tra nuova normativa e vecchi rimedi: la remissione in bonis. *Amministrazione & Finanza*, 8-9, 36-45.
- Valente, P. (2022). Cost sharing agreement: la deducibilità dei servizi infragruppo alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. *Fiscalità & Commercio Internazionale*, 7, 33-42.
- Vicini Ronchetti, A. (2016). Regole europee ed incentivi fiscali allo sviluppo dei brevetti: prime considerazioni sulla Patent Box. *Rassegna Tributaria*, 3(2016), 671-688.
- Mastroiacovo, V. (2020). Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e ambizioni di sistema. In I. Birocchi, G. Chiodi, & M. Grondona (a cura di), *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta: Atti del Convegno dell'Istituto Betti del 29 novembre 2019* (pp. 141–176). Roma: RomaTrE-Press. Ripubblicato in *Diritto e pratica tributaria*, 2, 521–550 (2021)
- Abruzzese, G., & Bonanno, G. (2023). Il Patent Box tra passato, presente e futuro. *Corriere Tributario*, 6, 555-561. Recuperato da One FISCALE

Rapporti istituzionali e documenti normativi

- Agenzia delle Entrate. (2016, aprile 7). *Circolare n. 11/E del 7 aprile 2016: Chiarimenti in tema di Patent Box*. Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Agenzia delle Entrate. (2019). *Provvedimento sugli oneri documentali Patent Box del 30 luglio 2019*. Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Agenzia delle Entrate. (2023, febbraio 24). *Circolare 5/E del 24 febbraio 2023: Nuove disposizioni sul Patent Box*. Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Agenzia delle Entrate. (2022). *Provvedimento del 15 febbraio 2022, Prot. 48243: Nuove disposizioni sul Patent Box*. Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Agenzia delle Entrate. (2023). *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 52642 del 24 febbraio 2023*. Roma.
- Commissione Europea. (2010). *Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*. Bruxelles. <https://eur-lex.europa.eu>
- Ministero dello Sviluppo Economico. (2009). *Gli incentivi alle attività produttive: Effetti della Legge 46/82 sull'innovazione e sull'industrializzazione dei prototipi di ricerca*. Ministero dello Sviluppo Economico. <https://www.mimit.gov.it>
- Parlamento Europeo. (s.d.). *Conclusioni della Presidenza - Consiglio Europeo di Lisbona, 23-24 marzo 2000*. Parlamento Europeo. <https://www.europarl.europa.eu>
- Assonime. (2023). Per Assonime serve più discontinuità con il "vecchio" Patent Box: Commento alla Circolare n. 5/E/2023 e al Provvedimento AE n. 52642/2023. Il fisco, n. 31, p. 2994. Recuperato da One Legale

Fonti fiscali internazionali

- Agenzia Tributaria (Spagna). (2023). *Artículo 35 LIS - Deducciones por incentivos y estímulos a la estimación directa*. Gobierno de España. <https://sede.agenciatributaria.gob.es>
- Dutch IP Innovation Box: Effective tax rate of 5% on R & D activities. (s.d.). *Innovative Tax*. <https://www.innovativetax.com>
- Japan External Trade Organization (JETRO). (2023). *European Patent Box regimes*. <https://www.jetro.go.jp>

- OCSE. (2022). *OECD transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations 2022* (Cap. VI). OCSE. <https://www.oecd.org>
- Service Public France. (s.d.). *Régime fiscal des brevets (Patent Box)*. Gouvernement français. <https://entreprendre.service-public.fr>
- Ministero dello Sviluppo Economico. (2016). Piano Nazionale Industria 4.0: Investimenti, produttività e innovazione. Governo Italiano, Presidenza del Consiglio dei Ministri. https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf

Contenuti video e multimediali

- Venturi, F., Chimini, F., Spoto, A., Bonetti, A., & Michielon, M. (2023, luglio 11). *Il nuovo Patent Box: un'opportunità da cogliere* [Webinar]. Pirola Pennuto Zei & Associati, Jacobacci & Partners, CSMT. <https://www.youtube.com/watch?v=aakKxVBek6U>

Sentenze e provvedimenti giudiziari

- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 25. (2024). Sentenza n. 14320/2024 del 18 novembre 2024.
- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione 25. (2024). Sentenza n. 14320/2024 del 18 novembre 2024. Depositata il 25 novembre 2024. file:///C:/Users/gioda/Downloads/Sentenza_U91_14320_2024%20(1).pdf

Legislazione italiana

- Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 5.
- Ministero delle Finanze. (1996). Decreto Ministeriale 4 settembre 1996. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, n. 220.
- Parlamento Italiano. (2014). Articolo 1, commi da 37 a 45 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.
- Parlamento Italiano. (2015). *Decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 – Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (testo coordinato con la legge di*

conversione 24 marzo 2015, n. 33). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 70 (Suppl. Ordinario n. 15).

- Parlamento Italiano. (2015). *Legge 24 marzo 2015, n. 33 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 70 (Suppl. Ordinario n. 15).*
- Parlamento Italiano. (2015). Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 233.*
- Parlamento Italiano. (2019). Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 100.*
- Parlamento Italiano. (2021). *Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (art. 6). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 252.*
- Parlamento Italiano. (2021). *Legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 301*

Terzo Capitolo

Fonti normative, prassi e documentazione amministrativa

- Circolare n. 11/E del 7 aprile 2016, Agenzia delle Entrate
- Circolare n. 28/E del 29 novembre 2020, Agenzia delle Entrate
- Provvedimento Agenzia delle Entrate su nexus ratio e tracciatura costi R&S
- Modello Redditi SC 2023 e Modello IRAP 2023 (istruzioni)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 37-45
- Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, art. 6

Fonti aziendali e documentazione tecnica

- Documentazione interna Sistemi S.p.A. su asset immateriali e progetti R&S 2023
- Attestati di deposito/rinnovo marchi presso DGLC-UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi)
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (art. 2 DPCM 3 gennaio 1994, n. 244)
- Sistemirete®, Service Farm Sistemi, piattaforma cloud Sistemi (tecnica, non fonte pubblica)
- SDICOOP (Sistema di Interscambio Fatture – protocollo di comunicazione)

Rapporti istituzionali e dati di mercato

- VIII Rapporto sulle libere professioni in Italia (2023), Confprofessioni
- Rapporto 2024 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Paper AssoSoftware e Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano, novembre 2023
- Comunicato stampa Osservatori Digital Innovation, Politecnico di Milano

Fonti secondarie di mercato e settore

- Documentazione ufficiale Sistemi su prodotti e storia aziendale
- Analisi TeamSystem, Zucchetti, Wolters Kluwer Italia, Passepartout (fonti di bilancio, dati mercato, comunicati stampa aziendali)

